

Gazzetta ufficiale

L 163

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
23 giugno 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione 2011/361/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 1

- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 2

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 8

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 10

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 604/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 12

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 605/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera tedesca	14
★ Regolamento (UE) n. 606/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera tedesca	16
Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2011 della Commissione, del 22 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	18
Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2011 della Commissione, del 22 giugno 2011, che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di giugno 2011 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001	20
Regolamento di esecuzione (UE) n. 609/2011 della Commissione, del 22 giugno 2011, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di determinati contingenti tariffari	22
Regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2011 della Commissione, del 22 giugno 2011, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate	23

DECISIONI

2011/362/Euratom:

★ Decisione del Consiglio, del 17 giugno 2011, relativa alla proroga dello stato di impresa comune della Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)	24
---	----

2011/363/UE:

★ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 20 giugno 2011, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	26
--	----

2011/364/UE:

★ Decisione della Commissione, del 15 settembre 2010, sull'aiuto di Stato C 26/09 (ex N 289/09) che la Lettonia prevede di eseguire per la ristrutturazione di AS Parex banka [notificata con il numero C(2010) 6202] ⁽¹⁾	28
---	----

2011/365/UE:

★ Decisione della Commissione, del 17 giugno 2011, che modifica la decisione 2006/197/CE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi esistenti, prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4159] ⁽¹⁾	52
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE 2011/361/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'«AR»),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
- (2) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'AR ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.
- (2) L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. La Repubblica di Serbia può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Repubblica di Serbia.
- (3) Le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
- (4) Detto accordo dovrebbe far salva l'autonomia decisionale dell'Unione europea e la natura specifica delle decisioni della Repubblica di Serbia di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
- (5) L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica di Serbia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1. In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Repubblica di Serbia a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che la Repubblica di Serbia abbia deciso di partecipare, la Repubblica di Serbia informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

2. La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Repubblica di Serbia è condotta in consultazione con la Repubblica di Serbia.

3. L'Unione europea fornisce alla Repubblica di Serbia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica di Serbia nella formulazione della sua offerta.

4. L'Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Repubblica di Serbia per iscritto per assicurare la partecipazione della Repubblica di Serbia conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1. La Repubblica di Serbia si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo della Repubblica di Serbia ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi fa salva l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1. Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica di Serbia è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso tra l'Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.

2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Serbia.

3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Serbia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

4. La Repubblica di Serbia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica di Serbia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5. La Repubblica di Serbia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Serbia e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6. L'Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell'Unione europea formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica di Serbia ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. La Repubblica di Serbia adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾, e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Qualora l'UE e la Repubblica di Serbia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1. La Repubblica di Serbia garantisce che il personale da essa distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

- a) alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) al piano operativo;
- c) alle misure di attuazione.

2. La Repubblica di Serbia informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

3. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Serbia. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1. Il personale distaccato dalla Repubblica di Serbia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all'Unione europea.

4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5. Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6. La Repubblica di Serbia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

7. Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

8. Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica di Serbia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Repubblica di Serbia, se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. La Repubblica di Serbia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione, fatto salvo l'articolo 8.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Serbia, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. La Repubblica di Serbia contribuisce al finanziamento del bilancio dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Il contributo finanziario della Repubblica di Serbia al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a) la quota dell'importo di riferimento che corrisponde in proporzione al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica di Serbia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; oppure

b) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che corrisponde in proporzione al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Serbia che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica di Serbia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio la Repubblica di Serbia dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

a) l'Unione europea decide che la Repubblica di Serbia fornisce un contributo importante che è essenziale per l'operazione; oppure

b) la Repubblica di Serbia ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

5. È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Serbia sul pagamento dei contributi della Repubblica di Serbia al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a) l'importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

1. La Repubblica di Serbia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare delle crisi effettuino la propria missione conformemente:

a) alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) al piano operativo;

c) alle misure di attuazione.

2. Il personale distaccato dalla Repubblica di Serbia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

3. La Repubblica di Serbia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1. L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.

3. La Repubblica di Serbia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica di Serbia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Serbia.

5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Serbia per rappresentare il contingente serbo in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente serbo.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica di Serbia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ⁽¹⁾.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Serbia, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status delle forze, di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1. La Repubblica di Serbia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

2. Il contributo finanziario della Repubblica di Serbia ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

- a) la quota dei costi comuni che corrisponde in proporzione al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica di Serbia e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; oppure
- b) la quota dei costi comuni che corrisponde in proporzione al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Serbia che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al paragrafo 2, lettera b), e la Repubblica di Serbia fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Repubblica di Serbia e il totale del personale partecipante all'operazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea in linea di principio esonera la Repubblica di Serbia dai contributi finan-

ziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell'UE di gestione militare di una crisi quando:

- a) l'Unione europea decide che la Repubblica di Serbia fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l'operazione; oppure
- b) la Repubblica di Serbia ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

4. È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2008/975/PESC e le autorità amministrative competenti della Repubblica di Serbia. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

- a) l'importo in questione;
- b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;
- c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le autorità competenti della Repubblica di Serbia.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.
4. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

⁽¹⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

5. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Belgrado, l'ottavo giorno del mese di giugno dell'anno 2011, in due copie, ciascuna in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Serbia

TESTO DELLE DICHIARAZIONI**Testo per gli Stati membri dell'UE:**

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'azione comune dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Serbia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Serbia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Serbia nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
- oppure risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Serbia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica di Serbia nell'utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Repubblica di Serbia:

«La Repubblica di Serbia che applica una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
 - oppure risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 602/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia

di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un prodotto comprendente un bullone con una rondella, un tassello di ancoraggio espandibile e un dado, il tutto in acciaio inossidabile.</p> <p>Il bullone è a testa esagonale, lungo 55 mm, interamente filettato e ha una resistenza alla trazione di 490 Mpa.</p> <p>Il tassello di ancoraggio è lungo 42 mm e ha un diametro esterno di 10 mm quando non è messo in espansione. Non è filettato.</p> <p>Il prodotto è utilizzato per fissare articoli su una superficie solida, come un muro di cemento, inserendo dapprima il tassello di ancoraggio, con il dado dentro, in un foro e poi inserendo e stringendo il bullone. Con quest'ultima operazione il dado è spinto verso la testa del bullone, provocando così un'espansione del tassello di ancoraggio e fissando saldamente l'articolo alla superficie solida.</p>	7318 19 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7318 e 7318 19 00.</p> <p>Il prodotto non è un articolo composto ai sensi della regola generale 3 b), in quanto le singole componenti costituiscono assieme un prodotto singolo, il bullone a espansione. È pertanto esclusa la classificazione in base all'elemento che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.</p> <p>La classificazione nella sottovoce 7318 15 come bullone, con o senza i relativi dadi e rondelle, è esclusa in quanto il tassello di ancoraggio è un prodotto diverso da un dado o da una rondella.</p> <p>In considerazione delle sue caratteristiche il prodotto deve essere classificato nel codice NC 7318 19 00 come altri articoli filettati.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 603/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2011****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*


⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo concepito specificatamente per essere montato sull'apparecchiatura di segnalazione di un modello particolare di autoveicolo</p> <p>L'articolo ha la forma di due circuiti stampati interconnessi e assemblati contenenti ognuno componenti passivi (condensatori e resistenze) e attivi [diodi, diodi emettitori di luce (LED), transistor e circuiti integrati]. Uno dei due circuiti stampati è dotato di un'interfaccia per la connessione al sistema di illuminazione del veicolo.</p> <p>I LED forniscono la luce di segnalazione.</p> <p>(*) Cfr. immagine.</p>	8512 90 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8512, 8512 90 e 8512 90 90.</p> <p>Dato che l'articolo è composto da circuiti stampati assemblati (si vedano le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8443 99 10 per gli assemblaggi elettronici), esso non soddisfa le condizioni per i dispositivi a semiconduttore e per i circuiti elettronici integrati (si veda la nota 8 del capitolo 85). Di conseguenza, è esclusa la classificazione alle voci 8541 e 8542.</p> <p>Dato che l'articolo non è completo, ma è specificatamente progettato per essere impiegato congiuntamente ad altri componenti, come la lente, nell'apparecchiatura di segnalazione di un autoveicolo, è esclusa la classificazione di cui al codice NC 8512 20 00.</p> <p>L'articolo pertanto deve essere classificato come parte di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione del tipo usato per gli autoveicoli di cui al codice NC 8512 90 90.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 604/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Un contenitore cilindrico in acciaio, avente una lunghezza di circa 30 cm e un diametro di circa 3 cm (cosiddetto "sistema di gonfiaggio per airbag").</p> <p>Tale dispositivo comprende spinotti di contatto elettrico, un dispositivo d'ignizione, una camera con generatore pirotecnico, una camera con una miscela di gas, filtri e un ugello per lo scarico di gas.</p> <p>La miscela di gas è composta di protossido di azoto, argon ed elio.</p> <p>Quando un segnale elettrico proveniente da un sistema di sensori di un veicolo a motore attiva l'accensione, inizia un processo in cui la carica pirotecnica brucia e, di conseguenza, i gas si riscaldano creando una pressione elevata. I gas vengono poi espulsi dall'ugello e riempiono l'airbag.</p> <p>Il dispositivo è destinato a essere incorporato nel sistema airbag di sicurezza di un veicolo a motore.</p>	8708 95 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVII e del testo dei codici NC 8708, 8708 95 e 8708 95 99.</p> <p>La funzione del dispositivo è di riempire il cuscino dell'airbag con gas e non di produrre effetti pirotecnici ai sensi del capitolo 36. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3604.</p> <p>I "generatori di gas d'aria" sono dispositivi che producono gas combustibile a partire da coke, antracite o altro materiale contenente carbonio. Il processo di produzione di un gas a seguito di rapide reazioni chimiche (esplosioni) di materiale pirotecnico non rientra nella voce 8405. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del sistema di gonfiaggio per airbag alla voce 8405 [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8405, lettere A) e B)].</p> <p>Il dispositivo fa parte di un airbag di sicurezza con un sistema di gonfiaggio [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8708, lettera O)] e va pertanto classificato nel codice NC 8708 95 99.</p>
<p>2. Un contenitore cilindrico in acciaio, avente una lunghezza di circa 21 cm e un diametro di circa 5 cm (cosiddetto "sistema di gonfiaggio per airbag").</p> <p>Tale dispositivo comprende spinotti di contatto elettrico, un dispositivo d'ignizione, una camera con generatore pirotecnico, una camera di espansione, filtri e un ugello per lo scarico dei gas.</p> <p>Quando un segnale elettrico proveniente da un sistema di sensori di un veicolo a motore attiva l'accensione, inizia un processo in cui la carica pirotecnica brucia e, di conseguenza, la camera di espansione si riempie di gas creando un'elevata pressione. I gas vengono poi espulsi dall'ugello e riempiono l'airbag.</p> <p>Il dispositivo è destinato a essere incorporato nel sistema airbag di sicurezza di un veicolo a motore.</p>	8708 95 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVII e del testo dei codici NC 8708, 8708 95 e 8708 95 99.</p> <p>La funzione del dispositivo è di riempire il cuscino dell'airbag con gas e non di produrre effetti pirotecnici ai sensi del capitolo 36. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3604.</p> <p>I "generatori di gas d'aria" sono dispositivi che producono gas combustibile a partire da coke, antracite o altro materiale contenente carbonio. Il processo di produzione di un gas a seguito di rapide reazioni chimiche (esplosioni) di materiale pirotecnico non rientra nella voce 8405. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del sistema di gonfiaggio per airbag alla voce 8405 [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8405, lettere A) e B)].</p> <p>Il dispositivo fa parte di un airbag di sicurezza con un sistema di gonfiaggio [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8708, lettera O)] e va pertanto classificato nel codice NC 8708 95 99.</p>

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2011****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	16/T&Q
Stato membro	Germania
Stock	COD/N3M.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	NAFO 3M
Data	24.5.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 606/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2011****recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	17/T&Q
Stato membro	Germania
Stock	RED/N3LN.
Specie	Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3LN
Data	24.5.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 607/2011 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	57,8
	MK	54,8
	TR	55,0
	ZZ	55,9
0707 00 05	TR	95,0
	ZZ	95,0
0709 90 70	TR	117,7
	ZZ	117,7
0805 50 10	AR	75,4
	BR	40,6
	TR	65,0
	UY	65,6
	ZA	85,9
	ZZ	66,5
0808 10 80	AR	123,2
	BR	76,1
	CL	90,5
	CN	95,4
	NZ	142,3
	UY	58,7
	ZA	93,4
	ZZ	97,1
0809 10 00	TR	283,9
	ZZ	283,9
0809 20 95	TR	366,8
	XS	382,4
	ZZ	374,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 608/2011 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2011****che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di giugno 2011 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 10 giugno 2011, per taluni contingenti tariffari indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.F, I.H, I.I e I.J dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 1° al 10 giugno 2011, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

ALLEGATO

I.A

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4590	—
09.4599	—
09.4591	—
09.4592	—
09.4593	—
09.4594	—
09.4595	10,484082 %
09.4596	100 %

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4155	48,007681 %

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4179	100 %

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4205	100 %
09.4206	100 %

I.J

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4210	—

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 609/2011 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2011****che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di determinati contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

bitto di taluni contingenti tariffari ⁽³⁾, conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

(2) Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per il suddetto numero d'ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione stabilita dal regolamento (UE) n. 42/2011 della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4318 a partire dal 20 gennaio 2011 è revocata.

considerando quanto segue:

(1) La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4318 è stata sospesa a decorrere dal 20 gennaio 2011 dal regolamento (UE) n. 42/2011 della Commissione, del 19 gennaio 2011, che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'am-

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2011, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 610/2011 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2011****relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del

codice NC 0206 29 91 ⁽³⁾, ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

- (2) Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 28,953811 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2011

relativa alla proroga dello stato di impresa comune della Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(2011/362/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 74/295/Euratom ⁽¹⁾ il Consiglio ha costituito in impresa comune la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) per una durata di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.
- (2) La HKG aveva per oggetto la costruzione, l'equipaggiamento e la gestione di una centrale nucleare della potenza di circa 300 MWe a Uentrop (provincia di Unna) nella Repubblica federale di Germania.
- (3) Dopo essere stata in funzione dal 1987 al 1988, la centrale nucleare è stata infine disattivata il 1° settembre 1989 a causa di difficoltà tecniche ed economiche.
- (4) Dal 1° settembre 1989 l'obiettivo della HKG è stato di attuare un programma di smantellamento della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e in seguito di attuare un programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati.
- (5) Nella decisione 92/547/Euratom, del 16 novembre 1992, relativa alla proroga dello stato di impresa comune della Kernkraftwerk Lingen GmbH ⁽²⁾, il Consiglio ha riconosciuto che tali programmi non avevano equivalenti nella Comunità, che la loro realizzazione era pertanto importante per trarne esperienze utili per l'industria nucleare e il futuro sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.
- (6) Per realizzare i suoi obiettivi, la HKG aveva presentato domanda di proroga dello stato di impresa comune a decorrere dal 1° gennaio 1999.
- (7) Con decisione 2002/355/Euratom ⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato lo stato di impresa comune della HKG fino al 31 dicembre 2009 per consentire alla HKG di completare i suoi programmi di smantellamento e di sorveglianza, in particolare mediante un alleggerimento degli oneri finanziari.
- (8) Il periodo di proroga corrispondeva alla durata dell'accordo per il finanziamento delle attività della HKG concluso tra la Repubblica federale di Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia, la HKG e i suoi soci.
- (9) Con lettera del 26 aprile 2010 la HKG ha presentato domanda di ulteriore proroga dello stato di impresa comune per ulteriori 25 anni al fine di raggiungere i suoi obiettivi.
- (10) La proroga dello stato di impresa comune dovrebbe consentire alla HKG di completare i programmi di smantellamento e di sorveglianza, in particolare attraverso un alleggerimento degli oneri finanziari.
- (11) L'accordo per il finanziamento delle attività della HKG concluso tra la Repubblica federale di Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia, la HKG e i suoi soci è valido però solo fino al 31 dicembre 2017.
- (12) Pertanto, è opportuno prorogare lo stato di impresa comune della HKG per lo stesso periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo stato di impresa comune, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, conferito alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) viene prorogato per otto anni con effetto dal 1° gennaio 2010.
2. L'obiettivo della HKG è attuare un programma di smantellamento della centrale nucleare situata a Uentrop (provincia di Unna) nella Repubblica federale di Germania fino allo stadio del confinamento di sicurezza e in seguito di realizzare un programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati.

⁽¹⁾ GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 352 del 2.12.1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 53.

Articolo 2

Gli Stati membri e la HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
CZOMBA S.

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2011/363/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione il 4 novembre 2009, il 2 luglio 2010, il 26 luglio 2010 e il 20 dicembre 2010 la Romania ha chiesto l'autorizzazione, per un periodo di due anni, a designare come debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo destinatario della cessione di alcuni cereali e semi oleosi. Ha precisato che non chiederà una proroga di tale autorizzazione.
- (2) Con lettera del 15 marzo 2011 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 22 marzo 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.
- (3) La Romania ha constatato frodi fiscali nel commercio di alcuni prodotti agricoli non trasformati, ossia cereali o semi oleosi. Alcuni operatori, infatti, non versano l'IVA all'erario dopo aver ceduto i loro prodotti, soprattutto quando li hanno acquistati senza pagare l'imposta a monte. I loro acquirenti, tuttavia, conservano il diritto di detrarre l'IVA in quanto sono in possesso di fatture valide.
- (4) Designare come debitore dell'IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti costituirebbe una misura temporanea d'urgenza che porrebbe fine a questo tipo di frode. L'applicazione di tale misura speciale per due anni dovrebbe lasciare alla Romania il tempo necessario per introdurre nel settore agricolo misure definitive e compatibili con la direttiva 2006/112/CE in modo da prevenire e combattere questo tipo di frode.
- (5) Per evitare il trasferimento della frode allo stadio della trasformazione dei beni in prodotti alimentari o industriali o ad altri prodotti, occorre tuttavia che la Romania introduca allo stesso tempo misure adeguate in materia di dichiarazione e di controllo e ne informi la Commissione.

- (6) Per fare in modo che la presente misura speciale si applichi unicamente a prodotti agricoli grezzi e per evitare che i soggetti passivi interessati sostengano oneri amministrativi eccessivi o affrontino rischi per la loro sicurezza giuridica, è opportuno utilizzare la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, per designare i beni oggetto della misura speciale.
- (7) Tale misura speciale è giustificata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Essa è infatti limitata nel tempo e interessa unicamente alcuni beni precisamente designati che non sono di norma destinati ai consumatori finali senza aver subito una trasformazione e hanno formato oggetto di frodi fiscali, con perdite considerevoli di entrate IVA. Tenuto conto dell'entità di tali perdite fiscali, la misura dovrebbe essere adottata il prima possibile.
- (8) Tale misura speciale non modifica l'importo complessivo del gettito IVA della Romania riscosso al momento del consumo finale e non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a designare come debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Prodotto
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina
ex 1001 90 91	Frumento (grano) tenero, destinato alla semina
ex 1001 90 99	Altra spelta e frumento (grano) tenero, non destinato alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1005	Granturco
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati
1212 91	Barbabietole da zucchero

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione da parte della Romania di obblighi in materia di dichiarazione e misure di controllo adeguate ed efficaci riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la suddetta autorizzazione.

La Romania informa la Commissione in merito all'introduzione degli obblighi e delle misure di cui al primo comma.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.

Essa si applica dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2013.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2010

sull'aiuto di Stato C 26/09 (ex N 289/09) che la Lettonia prevede di eseguire per la ristrutturazione di AS Parex banka

[notificata con il numero C(2010) 6202]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/364/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo capoverso,

visto l'accordo sullo Spazio economico europea, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni conformemente agli articoli sopra indicati ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

(1) Il 10 novembre 2008 la Lettonia ha notificato alla Commissione un insieme di misure a favore di AS Parex banka (d'ora in poi «Parex banka»), elaborate per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, che sono state approvate il 24 novembre 2008 ⁽²⁾ (d'ora in poi «la prima decisione di salvataggio») sulla base dell'impegno assunto dalla Lettonia di presentare un piano di ristrutturazione per Parex banka entro sei mesi. Il 26 gennaio 2009 la Lettonia ha informato la Commissione in merito a una serie di modifiche che intendeva introdurre nelle misure di sostegno pubblico a favore di Parex banka. Tali modifiche sono state approvate l'11 febbraio 2009 ⁽³⁾ (d'ora in poi «la seconda decisione di salvataggio»). Il 29 marzo 2009, la Lettonia ha notificato alla Commissione la necessità di effettuare ulteriori modifiche nella misura di ricapitalizzazione, che sono state approvate mediante la decisione della Commissione dell'11 maggio 2009 ⁽⁴⁾ (d'ora in poi «la terza decisione di salvataggio»).

(2) L'11 maggio 2009, la Lettonia ha notificato un piano di ristrutturazione per Parex banka. Il 5 giugno 2009 è stata

inviata una richiesta di informazioni alle autorità lettoni. Il 15 giugno 2009 si è tenuta una riunione tra le autorità lettoni e la Commissione. La Lettonia ha risposto parzialmente a tale richiesta di informazioni mediante la lettera del 7 luglio 2009.

(3) Con lettera del 29 luglio 2009, la Commissione ha informato la Lettonia che aveva deciso di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE ⁽⁵⁾ (d'ora in poi «la decisione di apertura») in relazione con le misure di aiuto alla ristrutturazione.

(4) La decisione di apertura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 6 ottobre 2009, e le parti interessate sono state invitate a presentare i loro commenti sulle misure di aiuto alla ristrutturazione proposte entro un mese dalla data di pubblicazione. La Commissione non ha ricevuto alcun commento delle parti interessate. Tuttavia, dopo la scadenza del termine stabilito, la Commissione ha ricevuto lettere datate 15 giugno e 13 luglio 2010 da Valerijs Kargins e Viktors Krasovickis, gli ex azionisti maggioritari di Parex banka (d'ora in poi «gli ex azionisti maggioritari»). La Commissione ha ricevuto inoltre altre lettere, datate 22 giugno e 1° luglio 2010, inviate da deputati del parlamento lettone.

(5) Con lettera del 12 agosto 2009, le autorità lettoni hanno chiesto che si prorogasse sino al 15 ottobre 2009 il termine per la presentazione d'informazioni aggiuntive stabilito nella decisione di apertura. Il 4 settembre 2009 tali autorità hanno presentato un piano modificato di ristrutturazione di Parex banka e informazioni aggiuntive in risposta alla decisione di apertura. Il piano modificato di ristrutturazione è stato ancora una volta aggiornato il 22 settembre 2009 e sono state presentate altre informazioni. Nei giorni 11 e 17 settembre 2009 si sono tenute riunioni tra le autorità lettoni e la Commissione.

(6) Inoltre, la Lettonia ha presentato informazioni e chiarimenti aggiuntivi nei giorni 11 settembre, 6 e 26 ottobre, e 9 e 23 dicembre 2009, 19 febbraio e 2 marzo 2010.

(7) Il 12 e il 26 ottobre 2009, la Lettonia ha presentato informazioni sulla potenziale modifica della strategia di ristrutturazione di Parex banka. Il 22 marzo 2010 si

⁽¹⁾ GU C 239 del 6.10.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 24 novembre 2008, nel caso NN 68/08 *Public Support Measures to JSC Parex Banka*, GU C 147 del 27.6.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione della Commissione dell'11 febbraio 2009, nel caso NN 3/09 *Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka*, GU C 147 del 27.6.2009, pag. 2.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione dell'11 maggio 2009, nel caso N 189/09 *Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka*, GU C 176 del 29.7.2009, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione del 29 luglio 2009, nel caso C 26/09 (ex N 289/09) — *Aiuto di ristrutturazione a JSC Parex Banka*, GU C 239 del 6.10.2009, pag. 11.

è tenuta una riunione tra le autorità lettoni e la Commissione. Con lettera del 31 marzo 2010, la Lettonia ha presentato una nuova versione del piano di ristrutturazione di Parex banka, datata 31 marzo 2010, successivamente integrata da osservazioni inviate il 14 maggio e il 9, 12, 17 e 21 giugno 2010.

- (8) La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni il 10 maggio 2010. La Lettonia ha risposto con lettera del 7 luglio 2010 con la quale è stata presentata una versione aggiornata del piano di ristrutturazione del 31 marzo 2010. Il piano di ristrutturazione è stato successivamente modificato il 18 e 27 agosto 2010 (d'ora in poi «il piano definitivo di ristrutturazione»).
- (9) Con lettere del 2, 18 e 27 agosto e 2 settembre 2010, la Lettonia ha presentato ulteriori chiarimenti sugli impegni che sarebbero stati assunti. Il 3 settembre 2010, la Commissione ha ricevuto l'elenco finale degli impegni.
- (10) Il 2 settembre 2010, le autorità lettoni hanno informato la Commissione che accettavano, in via eccezionale, che la presente decisione fosse adottata in lingua inglese.

2. DESCRIZIONE

2.1. IL BENEFICIARIO E LE SUE DIFFICOLTÀ

- (11) Parex banka era la seconda banca più grande della Lettonia e, al 31 dicembre 2008, i suoi attivi totali erano pari a 3 400 milioni di LVL (4 900 milioni di EUR). Alla fine del 2007, prima della crisi, il banco deteneva la quota maggioritaria (18 %) del mercato dei depositi del paese e la terza quota (12 %) del mercato dei prestiti⁽⁶⁾. Le autorità lettoni ritenevano pertanto che la banca avesse un'importanza sistemica per il sistema finanziario del paese.
- (12) Parex banka offriva, direttamente e attraverso filiali specializzate, un'ampia gamma di prodotti bancari, come prestiti, servizi di carte di pagamento, leasing e servizi di gestione di attivi e intermediazione di titoli. Oltre alle operazioni bancarie in Lettonia, Parex banka dirigeva una filiale bancaria in Lituania e in Svizzera (AP Anlage & Privatbank AG) succursali in Estonia, Svezia e Germania, un gestore di fondi pan-baltico e varie società di leasing attive nella Comunità degli Stati indipendenti (d'ora in poi «CSI»).

⁽⁶⁾ Secondo l'Associazione delle banche commerciali della Lettonia (classificazione basata sui dati dell'anno 2009) le principali banche del paese, in funzione delle quote di mercato, sono le seguenti: 1) Swedbank 23,0 %; 2) SEB banka 13,7 %; 3) Parex banka n/a; 4) Nordea Bank Finland (filiale della Lettonia) 10,7 %; 5) DnB NOR Banka 8,7 %; 6) Latvian Mortgage e Land Bank 4,8 %; 7) Rietumu Banka 4,6 %; 8) Aizkraukles banka 4,5 %; 9) UniCredit Bank 3,7 %; 10) Latvijas Krājbanka 2,4 %. (Secondo l'Associazione delle banche commerciali della Lettonia, Parex banka non ha presentato alcun dato. La sua classificazione si basa sui dati dell'anno YE 2009.

- (13) Parex banka è stata fondata nel 1992 e i suoi principali azionisti erano due individui che, prima dell'intervento pubblico, possedevano l'84,83 % del capitale sociale della banca. A causa delle difficoltà incontrate, Parex banka è stata nazionalizzata in parte attraverso l'acquisizione della totalità delle partecipazioni degli ex azionisti maggioritari, per un prezzo totale simbolico di 2 LVL (circa 3 EUR)⁽⁷⁾. Nell'aprile 2009, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (d'ora in poi «BERS») ha concluso un accordo di acquisto di azioni, in virtù del quale acquisiva il 25 % del capitale sociale di Parex banka più un'azione⁽⁸⁾.
- (14) Anche se tradizionalmente Parex banka è stata una struttura redditizia con una solida posizione bancaria in Lettonia, la direzione della banca ha adottato una strategia imprenditoriale inadeguata e ha adottato varie decisioni ad alto rischio dinanzi all'intensa concorrenza di filiali più sofisticate di altre banche estere. In particolare, Parex banka ha aumentato la sua partecipazione nei mercati della CSI, appoggiandosi eccessivamente su grandi depositi a breve termine di non residenti. La crisi finanziaria ha colpito gravemente i mercati emergenti, compresi i paesi della CSI, e hanno cominciato a circolare voci sulla capacità di Parex banka di rifinanziare i suoi prestiti sindacati con scadenza a febbraio 2009. La combinazione di queste circostanze ha provocato una perdita di fiducia dei depositanti, soprattutto tra i clienti non residenti, e ha provocato un massiccio ritiro di depositi dalla banca. Questo ritiro di depositi è arrivato sino ad un massimo giornaliero di 100 milioni di EUR e non è stato arrestato dalla parziale nazionalizzazione della banca. Il saldo è stato una diminuzione del 36 % del volume di depositi rispetto al volume della fine del 2007 e ha provocato una grave crisi di liquidità. Per contenere questa fuga di depositi, l'organismo regolatore della Lettonia, la Commissione per i mercati di capitale e finanze, ha imposto restrizioni sul ritiro di fondi.
- (15) Nel 2008 sono state registrate perdite consolidate di 131 milioni di LVL (185 milioni di EUR), rispetto a utili per 40 milioni di LVL (58 milioni di EUR) nel 2007. Alla fine del 2008 il valore netto era pari a 77 milioni di LVL con una diminuzione del 65 % rispetto all'anno precedente, principalmente a causa dell'aumento delle riserve per perdite da prestiti e perdite nel portafoglio titoli. I coefficienti di adeguatezza patrimoniale (d'ora in poi «CAR, capital adequacy ratio») di Parex banka considerata isolatamente e a livello di gruppo⁽⁹⁾ erano rispettivamente solo del 4,1 % e del 3,1 %. Parex banka non era quindi più in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità regolamentari.

2.2. LE MISURE DI SALVATAGGIO GIÀ APPROVATE

- (16) Parex banka ha richiesto l'assistenza pubblica all'inizio di novembre 2008. Dopo la sua nazionalizzazione, la Lettonia ha deciso di applicare varie misure di salvataggio per stabilizzare provvisoriamente la banca. Nell'insieme, la Commissione europea ha approvato temporaneamente,

⁽⁷⁾ Dopo la ricapitalizzazione approvata come aiuto di salvataggio, la Lettonia ha ulteriormente aumentato la sua partecipazione in Parex banka sino a circa il 95 %.

⁽⁸⁾ Al 28 febbraio 2010 la Lettonia, attraverso l'Agenzia di privatizzazione, possedeva il 76,63 % del capitale versato, con un 71,74 % dei diritti di voto.

⁽⁹⁾ Vale a dire per il gruppo di imprese di Parex banka, composto da una società madre, Parex banka, e dalle sue filiali.

come aiuto di salvataggio: i) uno strumento di liquidità sino a 1,5 miliardi di LVL; ii) garanzie pubbliche che coprivano prestiti sindacati esistenti per un valore di 775 milioni di EUR e i nuovi prestiti emessi per rifinanziare un prestito sindacato per un valore di 275 milioni di EUR; e iii) misure di ricapitalizzazione che hanno consentito di elevare sino all'11 % il CAR di Parex banka durante la fase di salvataggio ⁽¹⁰⁾.

2.3. I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

2.3.1. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE INIZIALE

- (17) L'11 maggio 2009 la Lettonia ha presentato un piano di ristrutturazione per Parex banka come integrazione delle prime misure di ricapitalizzazione (d'ora in poi «il piano iniziale di ristrutturazione»), il cui contenuto viene descritto particolareggiatamente nella sezione 2.4 della decisione di apertura.
- (18) Il piano comprendeva un'analisi preliminare dell'attività di Parex banka, le misure di ristrutturazione previste, la sua futura strategia imprenditoriale e misure di recupero della redditività.
- (19) Il piano comprendeva il periodo tra il 2009 e il 2013. I tre segmenti fondamentali della futura attività della banca sarebbero stati la gestione del capitale aziendale, dei servizi bancari al consumo e del capitale privato ⁽¹¹⁾. Il piano prevedeva l'applicazione di una nuova strategia destinata a trasformare Parex banka in una delle principali banche pan-baltiche. Nessuna delle attività «non baltiche» veniva considerata essenziale. Il piano escludeva tuttavia la loro possibile vendita nel breve e nel medio termine.
- (20) La strategia imprenditoriale prevista comprendeva tassi d'interesse particolarmente attraenti e una strategia aggressiva di marketing per favorire la crescita della banca e recuperare la base di depositi perduta. Il piano presupponeva che Parex banka avrebbe continuato a dipendere dalle misure pubbliche di liquidità anche dopo il periodo di ristrutturazione.

2.3.2. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE MODIFICATO

- (21) Il 4 settembre 2009, le autorità lettoni hanno presentato un piano di ristrutturazione modificato dopo il 22 settembre 2009. Tale piano aveva lo scopo di dissipare i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di apertura.
- (22) La strategia modificata per Parex banka si basava anche sullo sviluppo di una solida attività baltica nei segmenti della gestione del capitale aziendale, dei servizi bancari al

consumo o del capitale privato. Il piano modificato prevedeva che la banca sarebbe stata capace di rimborsare tutte le misure di liquidità pubblica prima della fine del periodo di ristrutturazione.

- (23) Contrariamente al piano di ristrutturazione iniziale, tuttavia, il piano modificato contemplava la riduzione del bilancio di Parex banka mediante la concentrazione sui segmenti essenziali. In particolare, prevedeva la diminuzione della concessione di prestiti da parte della banca.
- (24) Il piano indicava inoltre la possibilità di separare le attività non essenziali. In una fase successiva, quando la Lettonia ha appoggiato questo cambio di strategia, è stato necessario elaborare una nuova versione del piano di ristrutturazione.

2.3.3. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEFINITIVO

- (25) Secondo il piano definitivo di ristrutturazione, l'obiettivo strategico principale è di favorire la reintegrazione della banca nel settore privato mediante la sua vendita ad un investitore strategico in grado di alleviare l'onere finanziario per lo Stato garantendo al tempo stesso la redditività a lungo termine della banca. La Lettonia è già riuscita ad attrarre la BERS come solido e credibile investitore esterno in possesso di risorse finanziarie sufficienti e in grado di garantire un impegno di lungo periodo (cfr. il considerando 13).
- (26) Il piano di ristrutturazione definitivo presuppone la divisione degli attivi di Parex banka tra un banco di nuova creazione, AS Citadele banka (d'ora in poi «Citadele banka») — una «good bank» che si concentrerà sulle operazioni bancarie tradizionali — e una cosiddetta «bad bank» (Parex banka), [...] (*).

Divisione degli attivi

- (27) Per ristabilire la redditività a lungo termine, saranno separati dal nucleo principale gli attivi non essenziali e gli attivi non redditizi. La ristrutturazione proposta si basa su uno scenario di «good-out» (uscita di attivi sani) basato sulla creazione di una banca con un solida base di capitale soggetta alla supervisione dell'organismo regolatore lettone e concentrata sul Baltico. Tutti gli attivi essenziali e alcuni di quelli non essenziali (in particolare, prestiti redditizi CSI) sono trasferito da Parex banka alla banca di nuova creazione. I restanti attivi non essenziali e non redditizi (prestiti, valori e immobili recuperati) rimarranno nel bilancio di Parex banka, [...].
- (28) La tabella 1 presenta le strutture di Citadele banka e Parex banka dopo la divisione.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la prima, seconda e terza decisioni di salvataggio.

⁽¹¹⁾ Nella decisione di apertura, così come in alcune comunicazioni delle autorità lettoni, ci si riferisce alla «gestione patrimoniale» come «gestione del capitale privato» (cfr. la nota 14).

(*) Alcune parti di questo testo sono state cancellate per non divulgare informazioni riservate; le parti cancellate sono segnalate da una serie di puntini tra parentesi quadre o da ordini di grandezza che danno un'approssimazione non confidenziale della cifra corrispondente.

Tabella 1

Struttura dell'azionariato dopo la divisione



- (29) La Lettonia ha già compiuto i primi passi per applicare lo scenario «good-out». La nuova banca, Citadele banka, è stata registrata il 30 giugno 2010 e la maggior parte delle azioni è stata trasferita il 1° agosto 2010 ⁽¹²⁾. In linea di principio, la separazione operativa di Citadele banka e Parex banka dovrebbe essere totalmente completata entro dodici mesi dal trasferimento.
- (30) Di conseguenza, i seguenti attivi e passivi saranno trasferiti da Parex banka a Citadele banka:
- prestiti recuperabili baltici [tra 300 e 800] milioni di LVL,
 - prestiti recuperabili CIS [tra 50 e 350] milioni di LVL,
 - succursali in Svezia e Germania,
 - depositi collegati all'attività di gestione patrimoniale.
- (31) I seguenti attivi e passivi rimarranno in Parex banka:
- prestiti non recuperabili baltici [tra 200 e 800] milioni di LVL ⁽¹³⁾,
 - prestiti ai vecchi azionisti [...] milioni di LVL,
 - filiali di leasing CSI,
 - prestiti non recuperabili CSI [tra 50 e 350] milioni di LVL.
- (32) La tabella 2 mostra gli attivi trasferiti a Citadele banka e gli attivi che rimangono in Parex banka, nonché la riduzione di bilancio in rapporto con il periodo che ha preceduto la crisi, secondo i calcoli che figurano nel piano definitivo di ristrutturazione modificato del 27 agosto 2010:

Tabella 2

Divisione di attivi tra Citadele banka e Parex banka

(in migliaia di LVL)

	Parex banka – 2008	Parex banka – 2009	Parex banka – 31.7.2010 ⁽¹⁾	Citadele banka	Parex banka dopo la divisione ⁽²⁾
Attivi					
Contanti e depositi in banche centrali	79 154	136 769	131 693	119 783	30 876
Saldi dovuti da istituti di credito	228 752	189 321	227 741	245 069	5 583
Prestiti	1 744 871	1 429 466	1 355 831	748 457	627 471

⁽¹²⁾ L'investimento in Lituania è stato trasferito alla fine del 1° agosto 2010, mentre gli investimenti in AP Anlage e Privatbank AG e i depositi nella succursale tedesca saranno trasferiti da Parex banka a Citadele banka prima del 31 dicembre 2010.

⁽¹³⁾ Eccezion fatta per i prestiti a favore della società proprietaria della sede di Parex banka, SIA Rigas Pirma Garaza, sua filiale, di un valore di [...] milioni di LVL.

(in migliaia di LVL)

	Parex banka – 2008	Parex banka – 2009	Parex banka – 31.7.2010 ⁽¹⁾	Citadele banka	Parex banka dopo la divisione ⁽²⁾
Valori	941 293	405 800	356 439	224 735	130 936
Investimento in filiali	51 442	72 725	81 691	5 530	51 962
Altri attivi	323 797	220 097	75 584	45 604	52 747
Totale	3 369 309	2 484 501	2 228 978	1 389 179	899 576
Passivo e capitale					
Banco di Lettonia	587 183	140 449	—	—	—
Istituti di credito	129 584	50 865	27 295	41 571	51 703
Sindacato	544 673	381 271	163 402	—	163 402
Tesoro pubblico	676 398	622 048	692 454	131 000	458 454
Depositi di clienti	1 225 488	911 318	1 006 202	928 686	75 314
Eurobond	88 712	87 489	113 136	109 244	—
Subordinato (Legacy)	52 848	52 857	52 863	—	52 878
Subordinato (Stato)	—	37 338	37 338	50 270	—
Subordinato (BERS)	—	12 932	12 932		
Altri passivi	35 556	31 458	34 754	30 280	21 522
Totale	3 340 442	2 328 025	2 140 376	1 291 051	823 274
Capitale	28 867	156 476	88 602	98 127 ⁽³⁾	76 302
Totale	3 369 309	2 484 501	2 228 978	1 389 179	899 576
Coefficiente di divisione, compreso il trasferimento di investimenti nella filiale lituana e in AP Anlage e Privatbank AG e i depositi nella succursale tede- sca ⁽⁴⁾				64 %	36 %
In rapporto con Parex banka — 2008				44 %	

⁽¹⁾ Secondo quanto stabilito nel piano di ristrutturazione del 31 marzo, modificato il 7 luglio 2010.

⁽²⁾ Le cifre indicate per Citadele banka e Parex banka dopo la divisione sono ricavate dalla notifica inviata dalle autorità lettone il 18 agosto 2010 e non comprendono il trasferimento, da Parex banka a Citadele banka, dell'investimento in Lituania e in AP Anlage e Privatbank AG, né i depositi nella succursale tedesca.

La differenza esistente tra il valore totale del bilancio di Parex banka prima e dopo la divisione si spiega con il parziale ammortamento degli attivi fiscali differiti e le minore riserve obbligatorie che sono necessarie per la capitalizzazione del deposito del tesoro.

⁽³⁾ Secondo quanto indicato nella notifica del 27 agosto 2010, il capitale di Citadele banka è diminuito di 4,9 milioni di LVL in rapporto con il capitale sociale emesso, 103 milioni di LVL, a causa del trasferimento della riserva di rivalutazione negativa per gli attivi finanziari disponibili alla vendita.

⁽⁴⁾ Cfr. anche le note 2 di questa tabella e 12.

Citadele banka**Strategia**

- (33) La strategia di Citadele banka per garantire la sua redditività di lungo periodo si basa sullo sviluppo di una solida attività nel Baltico, concentrandosi in Lettonia sui tre grandi segmenti di attività: servizi bancari per le imprese, per i particolari e per la gestione patrimoniale⁽¹⁴⁾. Tuttavia, le operazioni di gestione patrimoniale continueranno a far parte delle attività essenziali di Citadele banka se quest'ultima è venduta prima del [...]. Se non si otterrà la vendita, le attività di gestione patrimoniale saranno alienate separatamente prima della stessa data.
- (34) Citadele banka non concederà prestiti CSI e, di conseguenza, il portafoglio di prestiti recuperabili CSI non è considerato essenziale. In questo segmento non verranno effettuati nuovi prestiti e il portafoglio esistente sarà trasferito entro il [...].
- (35) La presenza di Parex banka Lituania e in Estonia era molto minore che in Lettonia. Anche Citadele banka prevede per il futuro di mantenere una presenza limitata in questi mercati.
- (36) Quanto alle due succursali commerciali con sede in Svezia e in Germania e trasferite a Citadele Banka, le autorità lettoni hanno spiegato che, a causa del massiccio ritiro di depositi dalla banca, è stata ridotta la maggior parte del finanziamento baltico della banca. Inoltre, nell'attuale contesto macro-economico della Lettonia, è difficile attrarre finanziamenti dall'estero. I depositi totali dei residenti negli Stati baltici sono molto inferiori al portafoglio di prestiti corrispondente, mentre i principali concorrenti di Parex banka ricevono finanziamenti dalle società madri con sede in altri paesi (prevalentemente in Svezia). Citadele banka deve pertanto mantenere una qualche base di finanziamento all'estero (in Svezia e in Germania).

Correzione delle principali carenze identificate

- (37) Citadele banka intende risolvere i problemi che hanno obbligato Parex banka a sollecitare un aiuto pubblico e recuperare la redditività di lungo periodo attraverso le seguenti misure fondamentali.
- (38) Cambio dello stile di gestione e della governance aziendale: prima della nazionalizzazione, i processi di adozione delle decisioni di Parex banka erano concentrati sui principali proprietari. Citadele banka si atterrà alle disposizioni sulla buona governance aziendale approvate di recente. Applicherà un insieme di procedure del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza volte a garantire elevati standard di governance aziendale. I principi fondamentali di Citadele banka in questo ambito sono i seguenti: rigida separazione tra gestione e proprietà; garanzia dei diritti degli azionisti; comunicazione di informazioni e trasparenza; responsabilità e struttura del consiglio; incoraggiamento di processi decisionali etici e responsabili.
- (39) Migliore gestione del rischio: la direzione di Parex banka ha modificato e rafforzato i controlli e la gestione del

rischio, sia a livello operativo che aziendale, per quanto riguarda tutte le grandi categorie di rischi (rischi di mercato, di credito e operativi). In particolare, saranno notevolmente riconfigurati i controlli del rischio di credito in Citadele banka, modificando l'approccio precedente di Parex banka; si passerà pertanto dalla concessione di prestiti basati sulle garanzie collaterali e con valutazioni sistematicamente instabili, a valutazioni basate sul flusso di cassa della capacità di servizio del debito del prestatario. La gestione del rischio è un elemento essenziale del processo di gestione di Citadele banka ed è soggetta al controllo di un'unità indipendente. Il consiglio di vigilanza di Citadele banka partecipa inoltre alla supervisione della gestione del rischio e ha nominato uno dei suoi membri responsabile per la vigilanza sulla gestione dei rischi, l'audit interno e la funzione di controllo della conformità. Ogni mese vengono redatte relazioni sui rischi destinate al consiglio di vigilanza, con informazioni aggiornate sul rischio di credito e sulla conformità nell'ambito della banca.

- (40) Riduzione del bilancio, centrato sui segmenti essenziali: l'attività principale di Citadele banka si svolgerà nell'area del Baltico e la direzione concentrerà la sua attenzione sul recupero della redditività della banca in questa regione. Il portafoglio di prestiti rimborsabili CSI, considerato attività non essenziale, sarà trasferito a Citadele banka ma sarà venduto entro il [...]. Concentrandosi di nuovo sulle sue attività fondamentali e riducendo materialmente le dimensioni del suo bilancio attivo, Citadele banka potrà essere redditizia in modo sostenibile.
- (41) Stabilizzazione della posizione di liquidità: la strategia di Citadele banka consiste nello sviluppare un modello di finanziamento sostenibile e di basso rischio, riducendo la dipendenza dal finanziamento sul mercato all'ingrosso, prolungando il profilo delle scadenze e diversificando le fonti di finanziamento grazie all'aumento della proporzione di depositi a lungo termine di clienti nella base di finanziamento di Citadele banka. I depositi nella banca non sono soggetti alle restrizioni sul ritiro di fondi imposte dall'organismo regolatore lettone.
- (42) Recupero della redditività nel segmento essenziale entro il 2011: Citadele banka prevede di ridurre le spese di personale e i vari costi amministrativi. Per quanto riguarda il 2009, i costi amministrativi di Parex banka sono già stati ridotti del 39 %, e ciò equivale a 32 milioni di LVL per il 2009. Si prevede che il rapporto costi/entrate di Citadele banka diminuisca ulteriormente, situandosi [tra il 35 e il 55]% nel 2014. Tale diminuzione sarà ottenuta mediante tagli di [...] nelle spese di personale e la revisione delle varie procedure all'interno della banca. Al fine di ridurre i suoi costi operativi e garantire la stabilità finanziaria, Citadele banka continuerà ad adattare le misure già avviate da Parex banka al fine di rimodellare la struttura dei costi mediante l'ottimizzazione della rete delle succursali, [...] e altre misure di risparmio. La riduzione dei costi sarà accompagnata da varie iniziative volte ad aumentare le entrate e sarà data particolare attenzione alla gestione della qualità degli attivi, al fine di migliorare il rendimento del capitale netto (d'ora in poi «ROE» — return on equity).

⁽¹⁴⁾ L'attività di gestione patrimoniale è composta dal settore di gestione del capitale privato di Citadele banka, dalle filiali di gestione di attivi e da AP Anlage e Privatbank AG, Svizzera.

Proiezioni finanziarie

- (43) Secondo le proiezioni inserite nel piano definitivo di ristrutturazione, nello scenario di base Citadele banka si aspetta di recuperare la redditività già nel 2011 e di migliorare continuamente i suoi risultati sino al 2015. Nel 2014 Citadele banka otterrebbe un ROE del [tra il 18 e il 28] %. Qui di seguito, nella tabella 3, si trovano i principali indicatori finanziari di Citadele banka per gli anni 2010-2014. Gli effetti delle misure di ristrutturazione attuate dalla direzione della banca sono evidenti nei principali coefficienti nel 2014, con un rapporto costi/entrate del [tra il 35 e il 55] % e un ROE di [tra il 18 e il 28] %. Nel 2015 si stabilirebbe una struttura di capitale più solida, con un rapporto risorse proprie/attivi totali del [tra l'8 e il 14] %.

Tabella 3

Principali indicatori finanziari di Citadele banka nello scenario di base per gli anni 2010-2014

	Agosto-dicembre 2010e	2011e	2012e	2013e	2014e
Analisi dei costi					
Costi operativi/entrate totali	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[35-55] %
Riduzioni di valore/prestiti netti	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[1-3] %
Redditività					
Entrate (perdite) nette, in milioni di LVL	[perdite]	[utili]	[utili]	[utili]	[utili]
ROE	[—] %	[...] %	[...] %	[...] %	[18-28] %
Bilancio					
Attivi totali (milioni di LVL)	[...]	[...]	[...]	[...]	[1,400-1,650]
Depositi/attivi totali	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %
Prestiti/depositi di clienti	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[50-80] %
Risorse proprie/attivi totali	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[9-13] %
CAR	[10-14] %	[11-15] %	[12-16] %	[14-19] %	[16-20] %

- (44) Nel peggiore degli scenari, si prevede che Citadele banka recuperi la redditività nel 2013 e migliori ulteriormente i suoi risultati nel 2014. Nel 2014, la banca raggiungerebbe un ROE del [> 0] %⁽¹⁵⁾. Secondo il piano, nel peggiore degli scenari i coefficienti di capitale per Citadele banka e per l'insieme del gruppo consolidato rimarrebbero molto al di sopra dei requisiti regolamentari minimi. Nella tabella 4 si trovano i principali indicatori finanziari di Citadele banka per gli anni 2010-2014 nello scenario peggiore.

Tabella 4

Principali indicatori finanziari di Citadele banka nel peggiore scenario, per gli anni 2010-2014

	Agosto-dicembre 2010e	2011e	2012e	2013e	2014e
Analisi dei costi					
Spese operative/entrate totali	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[45-60] %
Redditività					
Entrate nette (perdite), in milioni di LVL	[perdite]	[perdite]	[perdite]	[utili]	[utili]
ROE		—		[...] %	[> 0] %

⁽¹⁵⁾ La ragione per cui nel peggiore degli scenari si ottiene un ROE relativamente elevato è che la base di risorse proprie in questo scenario è minore, dal momento che le perdite avrebbero ridotto la base di capitale negli anni precedenti.

	Agosto-dicembre 2010e	2011e	2012e	2013e	2014e
Bilancio					
Prestiti/depositi di clienti	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[40-60] %
CAR	[> 8] %	[> 8] %	[> 8] %	[> 8] %	[> 8] %

- (45) Secondo i risultati di una prova di resistenza effettuata dalla Banca centrale lettone in rapporto con Citadele banka (cfr. la tabella 5), non sarebbe necessario capitale aggiuntivo per conformarsi ai requisiti minimi corrispondenti entro la fine del 2015 con il coefficiente di adeguatezza patrimoniale [> 8 %].

Tabella 5

Risultati delle prove di resistenza per Citadele banka

Nuova Banca	Scenario di base		
	Dotazioni aggiuntive necessarie, milioni di LVL	Capitale aggiuntivo necessario, milioni di LVL	CAR, %
2010	[...]	[...]	[...]
2011	[...]	[...]	[...]
2012	[...]	[...]	[...]
2013	[...]	[...]	[...]
2014	[...]	[...]	[...]

Parex banka dopo la divisione

- (46) Dopo la divisione, Parex banka (comprese le sue filiali) sarà in [...]. Venderà e alienerà tutti i suoi attivi durante il periodo 2010-2017. Il suo principale compito sarà di ottenere la massima quantità degli attivi assegnati alla banca nel suo periodo di esistenza che a fini di previsione si stima a otto anni. Parex banka eviterà in tal modo di dover procedere a una vendita a prezzi di saldo di un portafoglio di valori o a una liquidazione affrettata delle garanzie. Parex banka si concentrerà nel risolvere il problema dei prestiti in sofferenza, insieme con gli attivi immobiliari già recuperati. Le principali attività di Parex banka consisteranno pertanto nell'applicare le procedure di recupero di attivi e successivamente gestire e liquidare gli attivi in modo ordinato, nel minor tempo possibile e in condizioni ragionevoli.
- (47) Dopo la divisione, né Parex banka né le sue filiali svilupperanno nuove attività economiche, tranne quando sarà necessario per lo svolgimento del suo compito principale, gestire gli attivi trasferiti e procedere alla loro vendita. In particolare, Parex banka sospenderà la concessione di nuovi prestiti. Malgrado ciò, potrà situare determinati attivi in filiali indipendenti a fini di gestione (vendita).
- (48) Per quanto riguarda le società di leasing nell'area CSI, Parex tenterà di alienare tali attività. Come è stato indicato, non sono concessi nuovi prestiti (compreso il leasing) e, nel caso in cui non si trovino compratori, è previsto che i portafogli esistenti di leasing si vadano riducendo gradualmente sino alla loro estinzione entro il [...]. Una quota significativa dei portafogli di leasing è [...].
- (49) Si prevede che, collettivamente, queste azioni apportino liquidità a Parex banka, in modo tale che essa possa iniziare a restituire i depositi statali. Malgrado ciò, secondo le previsioni finanziarie, il capitale investito nella banca non sarà recuperato dallo Stato.
- (50) Il piano di ristrutturazione prevede che Parex banka si mantenga nell'ambito dei requisiti di capitale solo sino al [...].

Altri provvedimenti compresi nel piano in rapporto con le questioni relative alla concorrenza e alla ripartizione degli oneri

- (51) Il massiccio ritiro di depositi subito da Parex banka è stato costante, per cui attualmente la sua base di depositi è molto inferiore a quella precedente la crisi. Anche le attività di concessione di prestiti hanno subito una significativa contrazione per mancanza di finanziamenti. Le autorità lettoni si sono

impegnate a fissare un massimale per le operazioni di concessione di prestiti e di raccolta di depositi di Citadele banka nei segmenti geografici pertinenti (cfr. la sezione 2.5). Rispetto a tale soglia massima, le operazioni di concessione di prestiti e di raccolta di depositi non consentiranno un incremento annuale superiore al [tra il 9 e il 13] %, a partire dall'attuale presenza nel mercato, già ridotta.

- (52) Il piano di ristrutturazione prevede la riduzione delle attività commerciali di Citadele banka rispetto a Parex banka prima della crisi. Tale riduzione sarà ottenuta in parte cedendo determinati attivi (i prestiti rimborsabili CSI e l'attività di gestione patrimoniale, se venduti indipendentemente da Citadele banka). Le autorità lettoni si sono inoltre impegnate a privatizzare Citadele banka entro il 31 dicembre 2014.
- (53) In conseguenza della nazionalizzazione, sono stati estromessi i vecchi azionisti principali di Parex banka (cfr. il considerando 13)]. In conseguenza della successiva ricapitalizzazione di Parex banka da parte dello Stato e della BERS, è stato diluito il peso degli azionisti minoritari (da un 15,2 % al 3,7 %, situazione al 7 luglio 2010).

2.4. LE MISURE DI AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (54) Secondo quanto indicato nel piano definitivo di ristrutturazione, l'aiuto di salvataggio esistente sarà prorogato per tutto il periodo di ristrutturazione e sarà diviso tra la banca di nuova creazione, Citadele banka, e Parex banka. È previsto un aiuto statale aggiuntivo oltre a quello già ricevuto.

Apporto di liquidità

- (55) L'apporto di liquidità previsto, sotto forma di depositi statali per Citadele banka e Parex banka, non supererà i 1,5 milioni di LVL, conformemente all'aiuto massimo di salvataggio approvato sotto forma di apporto di liquidità per Parex banka prima della divisione⁽¹⁶⁾. Sia nello scenario di base, sia nel peggior scenario ipotetico i depositi statali in Citadele banka dovrebbero essere rimborsati entro il 2012. Nel miglior scenario ipotetico tutti i depositi statali dovrebbero essere rimborsati prima del 2011. I depositi statali di Parex banka rimarranno in essere alla fine del periodo di ristrutturazione nell'ambito dello scenario di base e del peggior scenario ipotetico. Gli importi pendenti di pagamento oscillano tra [0-100] milioni di LVL (scenario di base) e [100-200] milioni di LVL (peggiore scenario ipotetico). Il rimborso può essere anticipato in caso di vendita di beneficiari o di loro attivi. Nella tabella 6 sono indicati i saldi in essere in riferimento con i diversi scenari.

Tabella 6

Misure di liquidità pubbliche (saldi in essere alla fine dell'esercizio)

Citadele banka

(milioni di LVL)

	1.8.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Scenario di base	131	143	36	0	—	—
Scenario migliore	131	143	—	—	—	—
Scenario peggiore	131	143	36	0	—	—

Parex banka

(in milioni di LVL)

	1.8.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Scenario di base	[400-550]	[400-550]	[400-550]	[250-400]	[250-400]	[150-400]	[150-400]	[100-250]	[0-100]
Scenario migliore	[400-550]	[400-550]	[400-550]	[250-400]	[250-400]	[150-400]	[150-400]	[100-250]	0
Scenario peggiore	[400-550]	[400-550]	[400-550]	[250-400]	[250-400]	[150-400]	[150-400]	[100-250]	[100-200]

⁽¹⁶⁾ cfr la prima e la seconda decisione di salvataggio.

- (56) La remunerazione della liquidità è stata fissata nella seconda decisione di salvataggio, sulla base delle raccomandazioni della Banca centrale europea, del 20 ottobre 2008, sulle garanzie governative sui debiti bancari. Secondo il piano di ristrutturazione, il calcolo dei prezzi sia per Citadele banka che per Parex banka sarà determinato sommando ai costi del finanziamento pubblico ⁽¹⁷⁾ una commissione supplementare di 50 punti base. Inoltre, per Citadele banka sarà introdotta una commissione di incentivazione; a partire dall'aprile 2011, la commissione sarà aumentata trimestralmente sino a 15 punti base come incentivo affinché la stessa banca si rifinanzi sui mercati.
- (57) Nella tabella 7 si mostrano i costi previsti dell'apporto di liquidità da parte dello Stato in confronto con quello dei depositi di clienti in Citadele banka.

Tabella 7

Costo dei depositi statali in Citadele banka confrontato col costo dei depositi di clienti

	2010e	2011e	2012e	2013e
Costo dell'apporto di liquidità	9,6	5,4	6,5	7,9
Costo dei depositi dei clienti	[...]	[...]	[...]	[...]

(%)

Garanzie

- (58) Dopo la divisione, le garanzie esistenti per i mutuanti sindacati di Parex banka, secondo quanto approvato nella prima e nella seconda decisione di salvataggio, rimarranno in Parex banka insieme con i prestiti sindacati. Il piano di ristrutturazione prevede che essi si estinguano il 31 dicembre 2011, senza che sia necessario chiedere al governo di onorare la sua garanzia.
- (59) Nel marzo 2010, Parex banka ha firmato un accordo con la Banca europea per gli investimenti (d'ora in poi «BEI»), che aprirà una linea di credito sino a 100 milioni di EUR che dovrà essere utilizzata per finanziamenti alle piccole e medie imprese. La linea di credito sarà trasferita a Citadele banka. La BEI chiede una garanzia dello Stato per questi fondi sino a che Citadele banka rimane al disotto di «investment grade».
- (60) Citadele banka può anche avere bisogno di liquidità o garanzie aggiuntive dello Stato sino a un massimo di 88 milioni di LVL (126 milioni di EUR) in rapporto con gli Eurobond in essere, che scadono nel maggio del 2011.
- (61) Il metodo di calcolo del prezzo delle garanzie dello Stato è quello approvato nella seconda decisione di salvataggio ⁽¹⁸⁾. Per quanto riguarda la fissazione del prezzo delle potenziali garanzie aggiuntive dello Stato inserite nel piano di ristrutturazione, si stabilirà come riferimento la garanzia esistente dello Stato (1,048 %) più una commissione supplementare adeguabile al rialzo di 12,5 punti base che sarà introdotta e aumentata di 12,5 punti base alla fine di ogni trimestre.

*Ricapitalizzazione**Capitale tier 1*

- (62) Il piano di ristrutturazione presuppone che i fondi propri (tier 1) già erogati a Parex banka durante il periodo di salvataggio rimarranno nella banca.
- (63) Secondo il piano di ristrutturazione non sarà necessario capitale pubblico aggiuntivo, tranne che per:
- una capitalizzazione di 103 milioni di LVL mediante la conversione di depositi statali in fondi propri di Citadele banka al momento della divisione; la remunerazione di tale capitale dovrebbe essere ottenuta mediante la vendita di Citadele banka, che la Lettonia si è impegnata ad effettuare entro la fine del 2014;
 - una capitalizzazione di un massimo di 210,7 milioni di LVL nello scenario di base e di 218,7 milioni di LVL nel peggiore degli scenari mediante la conversione di alcuni dei depositi statali e gli

⁽¹⁷⁾ Il costo del finanziamento pubblico per i depositi in euro sarà calcolato come la somma del tasso d'interesse variabile di base a breve termine corrispondente al tasso EURIBOR/EUR mid-SWAP a breve e il differenziale fisso è calcolato come la media ponderata del differenziale di rischio di credito rispetto al benchmark EURIBOR/mid-swap per i prestiti del tesoro nel precedente semestre di calendario, che rappresenta l'effettivo costo di finanziamento del governo centrale; per i depositi in LVL, sarà fissato come il rendimento dei titoli del tesoro nazionale emessi più di recente. In ogni caso, lo spread fissato non dovrebbe essere inferiore a quello dell'indebitamento pubblico più recente della banca: emissioni di debito e/o prestiti sindacati eseguiti dalla banca nei mercati delle valute e dei capitali (attualmente, 3,5 % sulla base dello spread iniziale sul tasso biennale EUR mid SWAP per le obbligazioni emesse dalla banca).

⁽¹⁸⁾ Cfr. la seconda decisione di salvataggio, considerando 15.

interessi su tali depositi in Parex banka negli anni 2010-2013; Sino al 31 dicembre 2013 è previsto che Parex banka paghi un interesse annuo del [...] % per i depositi statali capitalizzati dopo la divisione. A partire dal 2014, i depositi statali capitalizzati saranno caricati sul conto profitti e perdite al [...] %.

- (64) Nelle tabelle 8 e 9 vengono mostrati gli importi rispettivi di capitale tier 1 che lo Stato fornirà a Parex banka nell'ambito dei vari scenari.

Tabella 8

Proiezione della capitalizzazione dei depositi statali in Parex banka

(in milioni di LVL)

	31.7.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Scenario di base	—	—	[10-30]	[30-60]	[0-20]	—	—	—	—
Scenario migliore	—	—	[10-30]	[30-60]	[0-20]	—	—	—	—
Scenario peggiore	—	—	[10-30]	[30-60]	[0-20]	—	—	—	—

Tabella 9

Interessi del tesoro pubblico differiti/capitalizzati in Parex banka

(in milioni di LVL)

	31.7.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Scenario di base	—	[0-10]	[20-40]	[20-40]	[20-40]	—	—	—	—
Scenario migliore	—	[0-10]	[20-40]	[20-40]	[20-40]	—	—	—	—
Scenario peggiore	—	[0-10]	[20-40]	[20-40]	[20-40]	—	—	—	—

- (65) La Lettonia si è impegnata a che il totale del capitale fornito a Parex banka non superi i 218,7 milioni di LVL e non fornirà né direttamente né indirettamente capitale aggiuntivo, sotto nessuna forma, dopo la fine del [...].
- (66) Nella tabella 10 vengono mostrate le proiezioni relative al rimborso, da parte di Parex banka, del principale dei depositi statali e degli interessi.

Tabella 10

Proiezione del rimborso, da parte di Parex banka, del principale dei depositi Statali e degli interessi

(in milioni di LVL)

	Scenario di base	Scenario peggiore
Rimborso del principale dei depositi statali	[...]	[...]
Rimborso degli interessi dei depositi statali	[...]	[...]
Totale	[...]	[...]

Capitale tier 2

- (67) L'aiuto di salvataggio sotto forma di prestito subordinato (capitale tier 2) sarà trasferito a Citadele banka. La remunerazione è stata fissata nella seconda e nella terza decisione⁽¹⁹⁾ di salvataggio, sulla base delle raccomandazioni della Banca centrale europea, del 20 novembre 2008, sul calcolo del prezzo degli strumenti di ricapitalizzazione. Al dicembre 2009 l'interesse fisso per i prestiti subordinati era del [...] %, dopo il febbraio 2010 è stato aumentato al [...] %.

⁽¹⁹⁾ Cfr la seconda decisione di salvataggio, considerando 38, e la terza decisione di salvataggio, considerando 13.

- (68) Lo Stato non ha fornito capitale tier 2 a Parex banka al momento della divisione né lo fornirà successivamente.

Misura di sostegno a fronte di attività deteriorate

- (69) Come è stato indicato nei considerando 27-32, determinati attivi saranno trasferiti da Parex banka a Citadele banka, che continuerà a realizzare alcune delle attività di Parex banka, che a sua volta conserverà gli attivi non essenziali e deteriorati. Per quanto riguarda il valore degli attivi che rimarranno in Parex banka, un calcolo su stime moderate, basato sullo scenario peggiore, evidenzia perdite per lo Stato di [200-400] milioni di LVL ([50-300] milioni di LVL nell'ambito dello scenario di base). Le perdite corrisponderebbero a circa il [20-50] % del valore contabile degli attivi (814 milioni di LVL) nello scenario peggiore e a circa il [...] % nell'ambito dello scenario di base. Se si tiene conto delle cifre relative agli accantonamenti, lo sconto sul valore nominale degli attivi sarebbe ancora maggiore.
- (70) La tabella 11 mostra le cifre rispettive dei passivi in essere e il capitale statale perso dopo la liquidazione degli attivi in Parex banka.

Tabella 11

Passivi in essere e capitale statale perso dopo la liquidazione degli attivi in Parex banka

(in milioni di LVL)

Scenario di base	
Depositi statali in essere	[0-100]
Ricapitalizzazione da parte dello Stato	[...]
Totale	[50-300]
Scenario peggiore	
Depositi statali in essere	[100-200]
Ricapitalizzazione da parte dello Stato	[...]
Totale	[200-400]

2.5. IMPEGNI DELLA LETTONIA

- (71) Il 3 settembre 2010, affinché la Commissione potesse considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti alla ristrutturazione concessi a Citadele banka e Parex banka, la Lettonia ha presentato una serie di «impegni per la Commissione europea», un documento firmato dalle autorità di questo paese nel quale esse si impegnavano a garantire la piena applicazione del piano di ristrutturazione e a limitare le distorsioni della concorrenza derivanti da tali aiuti (d'ora in poi «gli impegni»). Nei paragrafi seguenti vengono descritti i principali impegni presi.

2.5.1. IMPEGNI RISPETTO A CITADELE BANKA

- (72) Impegno di cedere i prestiti CSI. Entro il [...] e conformemente alle condizioni di vendita approvate dalla Commissione, Citadele banka cederà o gestirà la cessione dei prestiti CSI. Per realizzare tale cessione, Citadele banka dovrà trovare un acquirente e stipulare un accordo definitivo vincolante di vendita e acquisizione a fini di vendita di tali prestiti entro il [...]. Se Citadele banka non avrà stipulato tale accordo entro tale data, dovrà dare al fiduciario della cessione un mandato esclusivo per la vendita dei prestiti CSI entro il [...].

- (73) Impegno di cedere l'attività di gestione patrimoniale. Sempre conformemente alle condizioni di vendita approvate dalla Commissione, l'attività di gestione patrimoniale dovrà essere ceduta a un acquirente entro il [...]. A tal fine, entro il [...]:

- a) la Lettonia dovrà trovare un acquirente e stipulare un accordo vincolante e definitivo di vendita e acquisizione per la vendita del 100 % della sua partecipazione in Citadele banka, compresa l'attività di gestione patrimoniale; o
- b) Citadele banka dovrà trovare un acquirente e stipulare un accordo vincolante definitivo di vendita e acquisizione per la vendita dell'attività di gestione patrimoniale indipendentemente dal resto di Citadele banka.

Se l'attività di gestione patrimoniale non sarà ceduta, insieme a Citadele banka o indipendentemente da essa, entro il [...], Citadele banka dovrà dare al fiduciario per la cessione un mandato esclusivo per vendere l'attività di gestione patrimoniale in modo indipendente dal resto di Citadele banka entro il [...].

- (74) Mantenimento della redditività, della commerciabilità e della competitività. Sino alla chiusura delle vendite dell'attività di gestione patrimoniale, Citadele banka dovrà conservare la redditività economica, la commerciabilità e la competitività dell'attività di gestione patrimoniale conformemente alle buone prassi imprenditoriali e minimizzare nella misura del possibile qualunque rischio di perdita del suo potenziale competitivo.
- (75) Separazione degli obblighi. Sino alla chiusura della vendita dell'attività di gestione patrimoniale, Citadele banka dovrà mantenere tale attività separata dalle altre attività che essa conserverà, garantendo che il personale essenziale dell'attività di gestione patrimoniale non partecipi in alcun modo in nessuna delle attività mantenute e viceversa. Citadele banka dovrà nominare un gestore indipendente che avrà la responsabilità di vigilare sulla gestione dell'attività di gestione patrimoniale sotto il controllo del fiduciario incaricato. La persona nominata dovrà gestire l'attività di gestione patrimoniale in modo indipendente e nell'interesse superiore di tale attività, al fine di garantire la conservazione della sua redditività economica, negoziabilità e competitività, oltre che la sua indipendenza dalle altre attività conservate da Citadele banka.
- (76) Impegno a vendere Citadele banka. Entro il 31 dicembre 2015 e conformemente alle condizioni di vendita approvate dalla Commissione, la Lettonia cederà o gestirà la

cessione di Citadele banka ad un acquirente. Per realizzare la cessione, la Lettonia dovrà trovare un acquirente e stipulare un accordo definitivo vincolante di vendita e acquisizione a fini di vendita di Citadele banka entro il 31 dicembre 2014. Per rispettare tale impegno, la Lettonia deve vendere tutte le azioni che possiede direttamente o indirettamente (anche attraverso imprese pubbliche) di tale banca. Se la Lettonia non avrà stipulato tale accordo entro il 31 dicembre 2014, dovrà dare alla fiduciaria per la cessione un mandato esclusivo per vendere Citadele banka entro il 31 dicembre 2015.

- (77) Limiti per i nuovi prestiti e depositi nei paesi baltici. In Lettonia, Lituania ed Estonia Citadele banka e le sue imprese affiliate dovranno limitare:
- a) i loro nuovi prestiti lordi in termini di volume e le loro quote di mercato dei prestiti in termini di portafoglio totale di prestiti per Citadele banka e AB «Citadele» bankas ⁽²⁰⁾; e
- b) i loro bilanci dei depositi in termini di volume e di quote di mercato,

agli importi massimi autorizzati indicati nelle tabelle 12-17.

Mercato della Lettonia

Tabella 12

Limiti relativi alla concessione di prestiti in Lettonia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nuovi prestiti fondamentali lordi (milioni di LVL)	[28-40]	[115-165]	[120-175]	[130-190]	[145-210]	[160-230]
Quota di mercato per i prestiti fondamentali (esclusi prestiti CSI) in termini di percentuale del portafoglio di prestiti rispetto ai prezzi totali in Lettonia (percentuale)	[< 5] %	[< 6] %	[< 6] %	[< 6] %	[< 7] %	[< 7] %
Nuovi prestiti lordi nel settore della gestione del capitale privato (GCP) ⁽¹⁾ (milioni di LVL)	[0-4]	[9-13]	[9,5-14]	[10-15]	[11-17]	[12,5-18]

⁽¹⁾ Cfr. la nota 14.

Tabella 13

Limiti relativi ai bilanci di depositi in Lettonia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio dei depositi fondamentali (esclusi depositi GCP) (milioni di LVL)	[550-790]	[600-860]	[660-950]	[720-1045]	[795-1150]	[875-1260]
Quota di mercato per i depositi fondamentali (percentuale)	[< 7] %	[< 8] %	[< 8] %	[< 8] %	[< 8] %	[< 8] %

⁽²⁰⁾ La filiale lituana di Citadele banka.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio dei depositi GCP (milioni di LVL)	[340-490]	[405-585]	[375-540]	[410-590]	[440-630]	[475-685]
Quote di mercato per i depositi GCP (percentuale)	[< 5] %	[< 5] %	[< 5] %	[< 5] %	[< 5] %	[< 5] %

Mercato della Lituania

Tabella 14

Limiti relativi alla concessione di prestiti in Lituania

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nuovi prestiti lordi (milioni di LVL)	[19-27]	[36,5-53]	[40-58]	[44-63]	[48-70]	[53-76]
Quota di mercato in termini di percentuale del portafoglio di prestiti rispetto ai prestiti totali in Lituania (percentuale)	[< 2,5] %	[< 2,5] %	[< 2,5] %	[< 3] %	[< 3] %	[< 3] %

Tabella 15

Limiti relativi ai bilanci di depositi totali in Lituania

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio di depositi totali (milioni di LVL)	[115-170]	[130-185]	[140-205]	[155-225]	[170-245]	[190-270]
Quota di mercato (percentuale)	[< 3] %	[< 3] %	[< 3] %	[< 4] %	[< 4] %	[< 4] %

Mercato dell'Estonia

Tabella 16

Limiti relativi alla concessione di prestiti in Estonia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nuovi prestiti lordi (milioni di LVL)	[3,2-4,6]	[7-10]	[7,6-11]	[8-12]	[9-13]	[10-14]
Quota di mercato in termini di percentuale del portafoglio di prestiti rispetto ai prestiti totali in Estonia (percentuale)	[< 1,5] %	[< 1,5] %	[< 1,5] %	[< 1,5] %	[< 1,5] %	[< 1,5] %

Tabella 17

Limiti relativi ai bilanci di depositi totali in Estonia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio di depositi totali (milioni di LVL)	[85-125]	[95-135]	[105-150]	[115-165]	[125-180]	[135-195]
Quota di mercato (percentuale)	[< 1] %	[< 1,5] %	[< 2,5] %	[< 2,5] %	[< 2,5] %	[< 2,5] %

- (78) Limiti relativi ai depositi corrispondenti alle succursali tedesca e svedese. Citadele banka limiterà i suoi bilanci di depositi nelle succursali tedesca e svedese, sia in termini di volume che di quote di mercato rispettive, sino agli importi massimi autorizzati indicati nelle tabelle 18 e 19.

Tabella 18

Limiti relativi ai bilanci di depositi totali per la succursale tedesca

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio di depositi totali (milioni di LVL)	[47-69]	[50-75]	[60-85]	[65-90]	[70-100]	[80-110]
Quota di mercato (percentuale)	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %

Tabella 19

Limiti relativi ai bilanci di depositi totali per la succursale svedese

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio di depositi totali (milioni di LVL)	[35-50]	[40-55]	[40-60]	[45-70]	[50-75]	[55-80]
Quota di mercato (percentuale)	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %	[< 0,5] %

- (79) Divieto di aumentare il numero di succursali: Citadele banka non aumenterà il numero totale di succursali. Ciò non impedirà tuttavia a Citadele banka di spostare alcune di esse.
- (80) Gli impegni cui si fa riferimento nei considerando 77-79 vigeranno sino a che sarà completato il rimborso totale degli aiuti pubblici sotto forma di misure di liquidità fornite dalla Lettonia a Citadele banka e si proceda alla chiusura della vendita di tale banca, e almeno sino al [...]. Se l'attività di gestione patrimoniale è venduta separatamente dal resto di Citadele banka, i limiti relativi ai prestiti e depositi GCP (una parte dell'attività di gestione patrimoniale) menzionati al considerando 77 non saranno più applicati dopo la conclusione della vendita indipendente di tale attività.
- (81) Remunerazione della misura di salvataggio degli attivi deteriorati: Quanto alla misura di salvataggio degli attivi deteriorati, Citadele banka dovrà offrire alla Lettonia una retribuzione inferiore all'importo delle perdite che, in base alle stime, la Lettonia potrà subire nel peggior scenario ipotetico, vale a dire la somma delle misure di liquidità messe a disposizione dalla Lettonia che potranno essere perdute una volta conclusa la liquidazione degli attivi ([100-200] milioni di LVL) più il capitale totale che si prevede di fornire a Parex banka a partire dalla data di trasferimento ([...] milioni di LVL). La remunerazione assumerà la forma di costi iscritti nel conto profitti e perdite, vale a dire prima della determinazione delle entrate nette annua. Tale remunerazione dovrà essere pagata ogni anno nel quale l'indice di adeguatezza patrimoniale di Citadele banka (considerata separatamente) sia uguale o superiore al 12 % e l'indice di adeguatezza patrimoniale del gruppo sia uguale o superiore all'8 %, purché l'importo pertinente non faccia sì che Citadele banka presenti perdite nel relativo esercizio. Tale impegno sarà applicato sino alla conclusione della vendita di Citadele banka.
- (82) Divieto di acquisizioni. Citadele banka si asterrà dall'acquisire istituzioni finanziarie o non finanziarie sino a che non sia stata rimborsata la totalità degli aiuti alla ristrutturazione forniti dalla Lettonia sotto forma di misure di liquidità e sia chiusa la procedura di vendita della banca.
- (83) Divieto di nuovi prestiti CSI. Sino alla conclusione della procedura di vendita dei prestiti CSI, Citadele banka non dovrà concedere nuovi prestiti a clienti dei paesi CSI, né a clienti i cui beneficiari ultimi siano paesi della CSI. Sia Citadele banka che le sue imprese affiliate potranno erogare fondi solo quando il contratto formale di prestito sia stato firmato dopo la data di trasferimento. Citadele banka cesserà di concedere ulteriori anticipi sui prestiti esistenti, tranne quando ciò sia necessario per mantenere o aumentare la probabilità che Citadele o le sue imprese affiliate ottengano il rimborso di prestiti pendenti. L'importo di tali anticipi non potrà inoltre superare il 2 % del portafoglio di prestiti dell'anno precedente.

2.5.2. IMPEGNI RELATIVI A PAREX BANKA

- (84) Divieto di nuove attività. Né Parex banka né le sue imprese affiliate potranno realizzare attività che non siano necessarie per la loro missione principale, vale a dire gestire gli attivi per la loro successiva vendita.

- (85) Parex banka e le sue imprese affiliate cesseranno inoltre di:
- concedere nuovi prestiti a imprese o clienti privati, compresi prestiti di leasing; Parex banka e le sue imprese affiliate potranno erogare fondi solo quando il contratto formale di prestito sia stato firmato dopo la data di trasferimento o non vi siano nuove risorse e il prestito sia concesso per ristrutturare il prestito richiesto collegato alla ristrutturazione degli attivi. Parex banka potrà concedere nuovi prestiti alle sue imprese affiliate al fine di gestire garanzie recuperate;
 - concedere ulteriori anticipi relativi a prestiti in essere, tranne quando ciò sia necessario per mantenere o aumentare la probabilità che Parex banka o le sue imprese affiliate ottengano il rimborso di prestiti in essere o quando siano necessari ulteriori anticipi per finanziare riparazioni o migliorie necessarie per garantire l'integrità strutturale di immobili dati in garanzia. L'importo di tali anticipi non potrà inoltre superare il 5 % del portafoglio di prestiti dell'anno precedente;
 - accettare nuovi depositi dal pubblico.
- (86) Parex banka e le sue imprese affiliate dovranno liquidare o cedere tutte le attività di leasing entro il [...].
- (87) L'importo totale massimo di capitale fornito direttamente o indirettamente a Parex banka dalla Lettonia, sotto qualunque forma, non supererà i 218,7 milioni di LVL. Le autorità lettoni non potranno fornire, né direttamente né indirettamente, ulteriori capitali a Parex banka dopo il [...].
- 2.5.3. ALTRI IMPEGNI
- (88) Divieto di pagamento di dividendi e cedole. Citadele banka, Parex banka e le imprese affiliate non pagheranno agli investitori dividendi o cedole sugli strumenti di capitale esistenti (comprese le azioni privilegiate, le azioni B e gli strumenti superiori e inferiori tier 2) né eserciteranno diritti di ricorso a tali strumenti, a meno che non siano legalmente obbligati a farlo. Questo impegno non si applica tuttavia al capitale posseduto direttamente o indirettamente dalla Lettonia né al capitale di cui siano titolari Citadele banka e Parex banka nelle loro imprese affiliate.
- (89) Divieto di menzione dell'aiuto statale a fini pubblicitari. Né Citadele banka né Parex banka potranno utilizzare a fini pubblicitari la concessione degli aiuti statali, la titolarità dello Stato o qualunque vantaggio competitivo che possa derivare da tali aiuti o da tale titolarità.
- (90) Gli impegni esposti nei considerando 88-89 saranno applicati a Citadele banka sino a che sarà completato il rimborso totale degli aiuti statali concessi sotto forma di misure di liquidità dalla Lettonia a tale banca e sia conclusa la procedura di vendita di Citadele banka.
- (91) Separazione tra Citadele banka e Parex banka: La separazione operativa di Citadele banka e Parex banka dovrà essere completata totalmente entro il 1° agosto 2011, tranne per quanto riguarda determinate attività informatiche e la gestione e l'amministrazione dei prestiti CSI. La remunerazione di quest'ultimo servizio dovrà essere adeguata ai livelli vigenti sul mercato.
- (92) Fiduciari. Sarà nominato un fiduciario di supervisione per svolgere le funzioni specificate alla sezione F degli impegni.
- (93) Nel caso in cui la Lettonia o Citadele banka, secondo quanto opportuno, non avrà stipulato un accordo vincolante di vendita e acquisizione un mese prima della scadenza dei termini indicati ai considerando 72, 73 e 76, sarà nominato un fiduciario per la cessione al fine di svolgere le funzioni specificate alla sezione F degli impegni.
- (94) I fiduciari saranno indipendenti da Citadele banka, da Parex banka e dallo Stato lettone, saranno in possesso delle qualifiche necessarie a svolgere il loro mandato e non potranno trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, né originario né sopravvenuto.
- (95) La Commissione potrà discrezionalmente approvare o respingere la nomina dei fiduciari proposti o il loro mandato, che potrà sottoporre alle modifiche che riterrà necessarie affinché i fiduciari possano rispettare i loro obblighi.
- (96) Il fiduciario o i fiduciari assumeranno le funzioni specificate al fine di garantire il rispetto degli impegni. La Commissione potrà, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario, dello Stato lettone, di Citadele banka o di Parex banka, impartire ordini o istruzioni al fiduciario al fine di garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi indicati nella presente decisione e negli impegni.
- 3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE**
- (97) In questo caso, la Commissione ha aperto il procedimento d'indagine formale sul piano iniziale di ristrutturazione presentato l'11 maggio 2009 poiché dubitava che esso fosse in grado di contribuire al ristabilimento della redditività a lungo termine della banca senza un appoggio costante dello Stato.
- (98) Più in concreto, non era chiaro come e quando Parex banka sarebbe tornata in possesso dei requisiti regolamentari pertinenti. Il piano iniziale non affrontava neppure in modo adeguato i fattori di rischio (compresa l'esposizione a prestatori non OCSE) identificati nella relazione di due diligence presentata insieme al piano di ristrutturazione. Inoltre, sembrava che il piano iniziale fosse basato su presupposti alquanto ottimisti sulle future condizioni di funzionamento. La Commissione avrebbe dubbi sul modo in cui la banca sarebbe stata capace di gestire l'eliminazione delle restrizioni al ritiro di depositi.

Malgrado i problemi di liquidità, sembrava che il piano iniziale fosse basato su una strategia imprenditoriale di espansione per tutti i segmenti di concessione prestiti e non prevedeva l'abbandono o la significativa riduzione delle attività più rischiose, come la concessione di prestiti a persone con un elevato patrimonio netto dei paesi della CSI. Tenendo conto dello sviluppo del volume dei depositi e delle attività di raccolta di depositi prevista in quel momento, ci si poteva chiedere se il piano era realista ed efficace sul piano dei costi. Inoltre, le autorità lettoni non avevano in questa fase comunicato i risultati del test di resistenza. La Commissione le ha pertanto invitate, nella decisione di apertura, a rivedere la strategia commerciale globale proposta per Parex banka.

- (99) Il piano prevedeva una strategia di sviluppo delle attività che sembrava basarsi principalmente su una politica di prezzi e prassi commerciali aggressive volte a recuperare le quote di mercato perdute sfruttando il vantaggio concorrenziale costituito dall'aiuto statale. Non comprendeva tuttavia misure atte a limitare le distorsioni di concorrenza.
- (100) Per quanto riguarda la questione della ripartizione degli oneri/il contributo proprio, il piano iniziale non dava informazioni chiare sull'importo totale dell'aiuto di Stato richiesto e sul contributo proprio di Parex banka. La Commissione dubitava che il piano iniziale fosse concepito in modo tale da limitare al minimo l'aiuto. Qualunque fosse lo scenario prescelto, anche alla fine del periodo di ristrutturazione, la banca rimaneva dipendente dalle iniezioni di liquidità o dalle garanzie dello Stato. In questo contesto, la Commissione doveva anche esaminare in che misura una maggiore concentrazione sulle attività di base e una nuova riduzione generale per le dimensioni della banca erano in grado di ridurre le esigenze di finanziamento di Parex banka.

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (101) La Commissione non ha ricevuto entro i termini previsti osservazioni delle parti interessate in merito all'apertura delle procedura.

5. OSSERVAZIONI INVIATE DALLA LETTONIA

- (102) Rispondendo alla decisione di apertura, le autorità lettoni hanno presentato un piano di ristrutturazione modificato, datato 4 settembre 2009, mediante il quale cercano di eliminare una serie di dubbi della Commissione modificando la strategia di ristrutturazione di Parex banka. Il contenuto di questo piano è descritto alla sezione 3.2. Tuttavia, dopo la decisione definitiva relativa alla scissione di Parex banka, questo piano è stato sostituito dal piano di ristrutturazione definitivo presentato il 7 luglio 2010.

6. ALTRE OSSERVAZIONI

- (103) Alla scadenza del periodo fissato, la Commissione ha ricevuto lettere datate 15 giugno e 13 luglio 2010 inviate

dai vecchi azionisti maggioritari di Parex banka. Ha inoltre ricevuto lettere inviate da membri del Parlamento lettone, datate 22 giugno e 1° luglio 2010. La principale questione sollevata nelle lettere del 15 giugno e del 13 luglio 2010 riguardava la scelta degli scenari («good out» e «bad out») prescelti per la ristrutturazione della banca. Le lettere del 22 giugno e del 1° luglio ponevano l'accento sull'impatto che la strategia scelta per Parex banka e le iniziative legislative in corso avrebbero potuto avere, tenuto conto del sistema giuridico lettone.

- (104) La Commissione fa osservare che, ove opportuno, ha tenuto conto delle questioni sollevate in queste lettere nella sua valutazione del piano di ristrutturazione definitivo, nella misura in cui tali questioni erano pertinenti e la materia ricadeva nella sua sfera di competenza.

7. VALUTAZIONE

7.1. ESISTENZA DI UN AIUTO

- (105) Spetta alla Commissione valutare se le misure considerate costituiscono un aiuto di Stato. L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (106) La Commissione fa osservare che per quanto riguarda le misure di salvataggio sotto forma di garanzie, di aiuti di liquidità e di ricapitalizzazione concessi a Parex banka, mantenute dopo la scissione di quest'ultima nel corso della fase di ristrutturazione, ha già stabilito nella prima decisione di salvataggio⁽²¹⁾ che tali misure costituiscono un aiuto di Stato. La Commissione non ha motivo di modificare la sua valutazione precedente al riguardo. Inoltre, dal momento che queste misure costituiscono un vantaggio per un'importata parte dell'attività economica precedentemente effettuata da Parex banka e ora proseguita da Citadele banka, esse costituiscono anche un aiuto di Stato per Citadele banka.
- (107) Per quanto riguarda gli aiuti descritti ai considerando 63 e 69, la Lettonia li effettua per la ristrutturazione di Parex banka che era e rimane parzialmente coinvolta in attività transfrontaliere e internazionali. Anche Citadele banka, che riprende attività economiche di Parex banka, opera ed opererà su mercati aperti alla concorrenza internazionale. Pertanto qualunque vantaggio costituito da risorse statali avrebbe effetti sulla concorrenza nel settore bancario e sul commercio nell'ambito dell'Unione. Le misure in questione sono inoltre selettive poiché avvantaggiano Citadele banka e Parex banka e sono finanziate mediante risorse dello Stato. Nel contesto attuale della crisi finanziaria e tenuto conto delle difficoltà finanziarie di Parex banka, un investitore in un'economia di mercato non avrebbe concesso questo tipo di misure a condizioni comparabili.

⁽²¹⁾ Modificata dalla seconda e successivamente dalla terza decisione di salvataggio.

- (108) Inoltre, per quanto riguarda le misure di capitalizzazione, si ritiene che un investitore in un'economia di mercato si aspetta un ritorno proporzionale al rischio percepito per l'investimento che prende in considerazione. Ciò vale in particolare per Citadele banka che attualmente non è quotata ed è nata in conseguenza della scissione della banca in difficoltà, nel quadro della ristrutturazione.
- (109) Si ritiene che il trasferimento degli attivi di Parex banka a Citadele banka effettuato nel quadro di uno scenario «good-out» (cfr. il considerando 69) costituisca una misura di salvataggio degli attivi nel senso che consente alla banca di nuova creazione (Citadele banka) di evitare le perdite eventuali sugli attivi non essenziali non produttivi che sono conservati da Parex banka, e ciò permette a sua volta a Citadele banka di evitare il successivo esaurimento dei suoi fondi propri. Pertanto la misura in questione attribuisce un vantaggio a Citadele banka.
- (110) Questa misura di salvataggio degli attivi è finanziata mediante risorse dello Stato considerando che, secondo il piano di ristrutturazione definitivo, la Lettonia apporterà a Parex banka capitale per un importo che può arrivare a 218,7 milioni di LVL sino a [...], importo che, con i depositi esistenti per un importo di [100-200] milioni di LVL, rischia di non essere rimborsato alla fine del periodo previsto [...] (cfr. la precedente tabella 11).
- (111) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la ricapitalizzazione supplementare effettuata al momento della scissione sotto forma di iniezione di capitale di 103 milioni di LVL in Citadele banka e la conversione dei depositi di Stato e degli interessi su questi depositi nell'ambito di Parex banka al momento della scissione e successivamente (cfr. il considerando 63) nonché la misura di salvataggio degli attivi (cfr. il considerando 69) costituiscano anch'esse aiuti di Stato conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2 COMPATIBILITÀ DELL'AUTO

7.2.1 BASE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

- (112) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può considerare come compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». Come è già stato indicato nella decisione di apertura, la Commissione ritiene che, tenuto conto dell'importanza sistemica di Parex banka, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE può essere applicato nella fattispecie ed è opportuno valutare gli aiuti notificati su questa base.
- (113) Sulla base delle tre comunicazioni ⁽²²⁾ adottate nel contesto della crisi finanziaria attuale che erano in vigore al

momento dell'adozione della decisione, nella decisione di apertura la Commissione ha valutato inizialmente il caso in questione alla luce dei principi enunciati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²³⁾, prendendo in considerazione anche le caratteristiche specifiche della crisi che ha colpito i mercati finanziari.

- (114) Anche se la decisione di apertura si riferiva agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la Commissione ha precisato al considerando 49 della sua comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (d'ora in poi la «comunicazione sulla ristrutturazione») ⁽²⁴⁾ che valuterà tutti gli aiuti concernenti gli istituti finanziari che le saranno stati notificati entro il 31 dicembre 2010 come aiuti alla ristrutturazione delle banche in applicazione della comunicazione sulla ristrutturazione e non degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- (115) Per quanto riguarda la misura di salvataggio degli attivi, è opportuno valutarla sulla base della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario ⁽²⁵⁾ (d'ora in poi la «comunicazione sulle attività deteriorate»).
- (116) Nel quadro della prima decisione sul salvataggio, si è già stabilito (e poi ulteriormente confermato, in particolare nella decisione di apertura), che Parex banka era un istituto in difficoltà e che era pertanto necessaria una profonda ristrutturazione della banca.

7.2.2. CONFORMITÀ DELLE MISURE ALLA COMUNICAZIONE SULLE ATTIVITÀ DETERIORATE

- (117) Come è già stato sottolineato ai considerando 108, 109 e 111, l'operazione di trasferimento degli attivi di Parex banka in Citadele banka può essere considerata come una misura di salvataggio degli attivi. Lo Stato assumerà una parte importante delle perdite sugli attivi non essenziali e non produttivi.
- (118) Le condizioni specifiche applicabili alle misure di salvataggio degli attivi sono enunciate nella comunicazione sulle attività deteriorate. Conformemente alla parte 5.2 di tale comunicazione, una misura di salvataggio degli attivi deve garantire una trasparenza ex ante e prevedere una ripartizione degli oneri adeguata, seguita da una corretta valutazione degli attivi interessati e della corretta retribuzione dello Stato, al fine di garantire la responsabilità degli azionisti e non falsare indebitamente la concorrenza.

⁽²²⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); la comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2) e la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

⁽²³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽²⁴⁾ GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

⁽²⁵⁾ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

- (119) Nell'insieme, laddove il presente caso si differenzia da operazioni analoghe ⁽²⁶⁾, ciò avviene in modo positivo considerando il fatto che la Lettonia non coprirà la totalità delle perdite sul portafoglio di attivi deteriorati. Al contrario, la copertura è garantita solo sino ad un importo massimo e nella misura necessaria per consentire a Parex banka di porsi in conformità con i requisiti in materia di fondi propri sino al [...]. Negli scenari di scissione degli attivi, quando è prescelto, come nella fattispecie, il metodo «good-out», le perdite sugli attivi non essenziali e non produttivi sono in parte sostenute anche dai vecchi azionisti maggioritari e dagli azionisti minoritari storici. Questo metodo è ritenuto positivo per l'esame degli aiuti di Stato poiché limita, sino a un certo punto, la necessità di procedere a una valutazione completa della portata degli attivi deteriorati.
- (120) Secondo la comunicazione sulle attività deteriorate, deve essere valutata l'adeguatezza del prezzo di trasferimento e della retribuzione. Nel caso in esame, è chiaro che il valore contabile degli attivi che rimangono in Parex banka è superiore al suo valore di mercato, e pertanto costituisce un aiuto di Stato a Citadele banka, come già stabilito nei considerando 109-111.
- (121) Secondo i punti 23 e 41 della comunicazione sulle attività deteriorate, il prezzo di trasferimento nelle misure di acquisizione di attivi deve basarsi sul loro sottostante valore economico a lungo termine. Di conseguenza, in uno scenario «good-out», in linea di principio la banca sana dovrebbe coprire la differenza tra il valore di trasferimento e il valore economico reale. Se ciò non risulta possibile per evitare l'insolvenza tecnica, tale differenza dovrebbe essere recuperata, ad esempio mediante un rimborso.
- (122) Nel caso in esame, e come è già stato indicato al considerando 69, un approccio conservativo basato sul peggiore scenario ipotetico presupporrebbe perdite per lo Stato [tra i 100 e i 400] milioni di LVL; nello scenario ipotetico di base tali perdite sarebbero di [...] milioni di LVL. Tenendo conto che la maggior parte dei prestiti sono collateralizzati, le valutazioni inserite nelle proiezioni finanziarie sul valore economico a lungo termine degli attivi non sembrano eccessivamente ottimiste. Se Citadele banka potesse coprire totalmente tali perdite, la misura sarebbe equivalente a un trasferimento di attivi al valore economico reale.
- (123) Inoltre, conformemente alla sezione 5.2 della comunicazione sulle attività deteriorate, la Commissione ritiene che Citadele banka debba pagare una remunerazione adeguata per l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali ottenuto grazie alle misure relative agli attivi deteriorati.
- (124) L'obiettivo di chiedere una remunerazione (compreso eventualmente un recupero) è duplice: garantire una ripartizione degli oneri e condizioni di concorrenza eque (vale a dire minimizzare le distorsioni della concorrenza).
- (125) Tenuto conto dell'effetto scontato del salvataggio degli attivi e del riscatto netto previsto (cfr. le precedenti tabelle 3 e 4), la Commissione ritiene che Citadele banka non sarà in grado di pagare la remunerazione richiesta (in particolare un recupero completo) come contropartita del salvataggio degli attivi, recuperando la propria redditività. Il risultato netto previsto dovrebbe tuttavia consentirle di pagare almeno una parte di tale remunerazione dopo aver recuperato la redditività e disponendo di fondi propri solidi.
- (126) La Commissione si felicita per l'impegno assunto dalla Lettonia, secondo il quale Citadele banka retribuirà lo Stato in contropartita del salvataggio degli attivi a concorrenza dell'importo delle perdite previste nello scenario peggiore, vale a dire la somma delle perdite previste sui depositi dello Stato dopo la realizzazione degli attivi ([tra 100 e 200] milioni di LVL), e delle misure di ricapitalizzazione pubblica ([...] milioni di LVL). La remunerazione deve essere iscritta sotto forma di spese nel conto profitti e perdite, vale a dire prima del calcolo del risultato netto annuale, ed essere versata in occasione di ciascun esercizio nell'ambito del quale l'indice di adeguatezza patrimoniale della banca non è inferiore al 12 % sino a un importo che non faccia subire perdite a Citadele banka per l'esercizio in questione. Questo impegno deve essere rispettato sino a che non sarà realizzata la vendita di Citadele banka (cfr. il considerando 81). In linea generale, la Commissione ritiene che il meccanismo descritto garantisca, nella misura del possibile, un contributo di Citadele banka ai costi derivante da [...].
- (127) Tuttavia, considerando che la remunerazione e il recupero possono non raggiungere il livello previsto dalla comunicazione sulle attività deteriorate, è prevista al punto 41 di tale comunicazione la necessità di procedere a una profonda ristrutturazione. Tale ristrutturazione deve comprendere, in particolare, la sensibile riduzione delle dimensioni della banca in difficoltà, al fine di compensare il fatto che Citadele banka non sostiene integralmente le perdite e non versa una remunerazione totalmente adeguata.
- (128) Per poter stabilire se la ristrutturazione è sufficiente, è opportuno effettuare una valutazione per quanto riguarda gli obiettivi della remunerazione e del recupero, vale a dire la ripartizione degli oneri e l'attenuazione delle distorsioni della concorrenza. È opportuno in particolare determinare se una ripartizione sufficiente degli oneri è stata ottenuta con altri mezzi e se le distorsioni della concorrenza sono limitate verificando la posizione sul mercato e le dimensioni di Citadele banka. Tale valutazione dovrà tenere conto degli altri aiuti concessi a Parex banka e a Citadele banka ed è presa in considerazione nella parte della decisione che analizza la conformità degli aiuti con la comunicazione sulla ristrutturazione (cfr. i considerando 144 e seguenti).

⁽²⁶⁾ Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 28 ottobre 2009 concernente l'aiuto di Stato C14/08 (ex NN 1/08) attuato dal Regno Unito a favore di Northern Rock (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 38).

(129) Dopo la scissione, Parex banka sarà separata e indipendente, sul piano dell'organizzazione, da Citadele banka, come prevede il punto 5.6 della comunicazione sulle attività deteriorate.

(130) Concludendo, la Commissione ritiene che il presente caso sia conforme alla comunicazione sulle attività deteriorate.

7.2.3. COMPATIBILITÀ NEL QUADRO DELLA COMUNICAZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE

Applicazione della comunicazione sulla ristrutturazione

(131) La comunicazione sulla ristrutturazione definisce le regole in materia di aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione degli istituti finanziari nel contesto della crisi attuale. Per essere considerata compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto della crisi finanziaria attuale deve:

- i) permettere di ristabilire la redditività a lungo termine della banca;
- ii) comprendere un contributo proprio sufficiente del beneficiario (ripartizione degli oneri);
- iii) prevedere misure sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

Ripristino della redditività a lungo termine

(132) La parte 2 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce che lo Stato membro interessato è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione coerente, completo e particolareggiato. Tale piano deve dimostrare in che modo la banca recupererà la sua redditività a lungo termine quanto prima possibile senza beneficiare degli aiuti di Stato. Deve inoltre identificare le cause delle difficoltà della banca e le sue debolezze, esponendo brevemente come le misure di ristrutturazione previste consentiranno di risolvere i problemi sottostanti.

(133) Conformemente ai requisiti enunciati al punto 11 della comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione definitivo presentato dalla Lettonia è coerente, completo e particolareggiato. Esso fornisce informazioni particolareggiate sul modello d'impresa, le ipotesi sottostanti e le previsioni finanziarie che ne derivano. Conformemente al punto 10 di tale comunicazione, il piano individua inoltre le cause delle difficoltà incontrate da Parex banka, in particolare la scelta fatta dalla direzione di una strategia commerciale inadeguata e l'adozione di alcune decisioni estremamente rischiose (cfr. la parte 2.1 e i considerando da 38 a 42 della presente decisione). Le attività di ristrutturazione presentate nel piano definitivo consentono di porre rimedio in modo adeguato alle debolezze della banca. Per tale motivo, il piano di ristrutturazione definitivo permette di dissipare le preoccupazioni formulate nella decisione di apertura in merito al piano di ristrutturazione notificato inizialmente.

(134) Più specificamente, per quanto riguarda la questione centrale del modello d'impresa, una delle principali preoccupazioni espresse nella decisione di apertura, Citadele banka, conformemente al piano di ristrutturazione definitivo, si concentrerà sulle sue attività commerciali bancarie tradizionali nei paesi baltici. Di conseguenza, Citadele banka si concentrerà sulle sue attività essenziali, ritirandosi dai settori che hanno aggravato le sue difficoltà finanziarie. La Commissione ritiene in particolare positivo il fatto che tutte le attività di leasing (comprese le filiali) e i prestiti non produttivi nella CSI siano conservati da Parex banka. Per quanto riguarda i prestiti produttivi nella CSI, anche se sono stati trasferiti a Citadele banka, la Lettonia si è impegnata affinché siano ceduti e non siano in nessun caso concessi nuovi prestiti (cfr. i considerando 72 e 83). Inoltre, l'attività di gestione patrimoniale sarà ceduta sia separatamente da Citadele banka a [...] sia venduta insieme a Citadele banka se entro tale data si troverà un investitore per l'insieme della banca (cfr. il considerando 73 della presente decisione).

(135) Inoltre, come ha indicato la Commissione nella decisione di apertura, la nuova entità Citadele banka avrà dimensioni molto più ridotte di Parex banka prima della crisi. Tale riduzione si spiega in particolare con la scissione e le cessioni che saranno effettuate. La strategia aggressiva di sviluppo delle attività sui mercati dei prestiti e dei depositi prevista nel piano di ristrutturazione iniziale è stata prudentemente modificata al ribasso nel piano di ristrutturazione definitivo, per cui saranno fissati tetti massimi, secondo l'impegno preso dalla Lettonia (cfr. i considerando 77 e 78 della presente decisione).

(136) I cambi nello stile di gestione (i principali azionisti e membri del consiglio di amministrazione sono già stati sostituiti) e il modello di governance d'impresa scelto da Citadele banka, nonché il rafforzamento delle procedure di gestione dei rischi e di controllo nell'ambito della banca, sono ritenuti positivi. Parex banka ha già ridotto i costi amministrativi del 39 %. Il rapporto costi/entrate di Citadele banka dovrebbe diminuire situandosi [tra il 35 e il 55] % nel 2014, essenzialmente grazie all'ottimizzazione della rete di succursali e delle spese di personale.

(137) Conformemente ai punti da 12 a 15 della comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione definitivo deve dimostrare inoltre in che modo la banca recupererà la sua redditività a lungo termine quanto prima possibile senza beneficiare di aiuti di Stato. La banca deve in particolare essere in grado di ottenere un rendimento adeguato dei suoi fondi propri, facendosi carico dell'insieme dei costi delle attività abituali e conformandosi ai requisiti regolamentari applicabili.

(138) In primo luogo, il piano di ristrutturazione presenta dati e previsioni finanziarie particolareggiate per il periodo 2006-2015, dando informazioni relative alle entrate, ai costi, al deterioramento delle attività, agli utili e alla posizione finanziaria della banca. La Commissione ritiene che le previsioni dello scenario di base si basino su ipotesi macroeconomiche sottostanti ragionevoli (meno ottimistiche delle previsioni economiche europee elaborate dalla Commissione nella primavera 2010).

- (139) Citadele banka dovrebbe ritrovare la redditività nel 2011 e migliorare continuamente i suoi risultati annuali durante il periodo di ristrutturazione. Nel 2014, il ROE dovrebbe essere compreso [tra il 18 e il 28] %, e ciò sembra un tasso di remunerazione sufficiente nelle normali condizioni di mercato della Lettonia; questo tasso sarebbe comparabile al tasso storico del 28 % nel 2006 e del 20 % nel 2007. Il coefficiente di capitale di Citadele banka e quello del gruppo rimangono nettamente superiori ai requisiti regolamentari minimi. Tenuto conto della stabilità del modello di impresa della banca e dei risultati positivi registrati in passato da Parex banka per quanto riguarda le sue operazioni essenziali, la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni fornite, che le previsioni presentate siano realistiche.
- (140) In secondo luogo, alla luce della prova di resistenza effettuata dalla banca centrale (cfr. il considerando 45), la Commissione ritiene che Citadele banka sia in grado di affrontare una situazione di crisi senza avere bisogno di un aiuto supplementare. Il test di resistenza dimostra che la banca risponde ai requisiti regolamentari in materia di fondi propri. Inoltre, l'analisi di sensibilità effettuata nel quadro del test mostra che importanti cambiamenti nel contesto economico non dovrebbero compromettere la redditività della banca.
- (141) In terzo luogo, le restrizioni applicabili al ritiro dei depositi non riguarderanno Citadele banka e tutti gli altri requisiti regolamentari saranno rispettati. Per quanto riguarda tali restrizioni, la maggior parte dei principali depositanti ha accettato di lasciare i suoi depositi in banca per un certo tempo dopo l'eliminazione delle restrizioni. Tali depositi sono stati effettivamente trasferiti in Citadele banka (come indicato nella tabella 2). La Commissione considera con favore il modello proposto di finanziamento a basso rischio che si basa maggiormente su un finanziamento a più lungo termine permettendo in tal modo di rimediare allo sfasamento delle scadenze che esisteva in precedenza tra le attività e le passività.
- (142) Il piano prevede infine che Citadele banka rimborserà le misure statali a favore della liquidità entro il 31 dicembre 2012 anche nello scenario più pessimistico. Tale previsto rimborso risponde alle preoccupazioni formulate nel considerando 80 della decisione di apertura secondo le quali la banca rimarrebbe tributaria delle liquidità fornite dallo Stato al di là del periodo di ristrutturazione. La Commissione nota inoltre che il capitale di 103 milioni di LVL iniettato in Citadele banka al momento della scissione sarà «rimborsato» conformemente all'impegno preso dalla Lettonia per quanto riguarda la vendita di Citadele banka entro il 31 dicembre 2014 (cfr. il considerando 76).
- (143) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il nuovo modello di impresa di Citadele banka sia vitale e sostenibile nel lungo periodo. La banca ristrutturata sarà quindi in grado di affrontare la concorrenza contando sulle sue sole forze nel rispetto dei requisiti regolamentari applicabili, senza che la sua redditività sia compromessa, anche in un contesto di forte cambiamento. La Commis-

sione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione presentato da Parex banka sia conforme ai requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda il ripristino della redditività a lungo termine.

Contributo proprio/ripartizione degli oneri

- (144) La parte 3 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che le banche e i loro azionisti debbano contribuire quanto più possibile ai costi della ristrutturazione al fine di limitare al massimo gli aiuti, lottando contro le distorsioni di concorrenza e affrontando il problema del rischio morale. Questo requisito implica che le banche utilizzino le loro risorse proprie per finanziare la ristrutturazione, ad esempio vendendo gli attivi; gli azionisti, dal canto loro, devono assorbire ogni volta che ciò sia possibile le perdite della banca. Secondo il punto 23 della comunicazione sopra citata, gli aiuti alla ristrutturazione devono essere limitati alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività.
- (145) Il piano di ristrutturazione definitivo, contrariamente al piano iniziale presentato l'11 maggio 2009, ha un orientamento chiaro e rinuncia alla strategia, prevista inizialmente, di espansione delle attività di Parex banka. Questo approccio mirato ha contribuito a limitare l'aiuto richiesto. In tale contesto, le proposte cessioni e la riduzione del bilancio di Citadele banka, nonché la collocazione di Parex banka in [...], sono ritenute positive. In particolare, le entrate derivanti dalla realizzazione degli attivi finanziari una parte dei costi di ristrutturazione e limiteranno gli aiuti necessari. La Commissione sottolinea che le autorità lettoni hanno comunicato un calendario particolareggiato per le cessioni previste e si sono impegnate a nominare un mandatario incaricato del controllo, nonché un mandatario incaricato della cessione al fine di garantire il rispetto degli impegni sottoscritti. Inoltre, per quanto riguarda il contributo ai costi della ristrutturazione mediante le risorse interne della banca, la Commissione osserva che essa attua vaste misure di riduzione dei costi.
- (146) Si ritiene che le misure già eseguite e quelle che la Lettonia si è impegnata ad attuare garantiscano che le risorse proprie siano utilizzate e che gli azionisti privati di Parex banka contribuiscano in modo adeguato alla ristrutturazione.
- (147) L'onere per i vecchi azionisti maggioritari può essere dimostrato mediante il riacquisto da parte della Lettonia della totalità delle loro partecipazioni in Parex banka per il prezzo simbolico di 2 LVL. Sono stati estromessi, e si può pertanto considerare che essi abbiano sopportato le conseguenze del fallimento di Parex banka. Oltre all'estromissione dei vecchi azionisti maggioritari, la partecipazione degli azionisti minoritari è stata sensibilmente ridotta in conseguenza della ricapitalizzazione della banca da parte dello Stato e della BERS. La loro partecipazione è passata dal 15,2 % al 3,7 % e resterà in Parex banka dopo la scissione ([...]). Tali misure testimoniano in modo credibile la volontà di lottare contro il rischio morale.

- (148) Inoltre, i prestiti subordinati da vecchi azionisti formeranno parte del passivo secondario in Parex banka. Nello scenario di base non è previsto che liquidando gli attivi di Parex banka si generino entrate sufficienti a coprire il passivo principale. Considerando che i prestiti subordinati arrivano a scadenza nel corso del periodo 2015-2018 e che lo Stato sosterrrebbe unicamente il capitale di Parex banka [...], ricevendo una remunerazione adeguata per i suoi depositi, i detentori di titoli di debito subordinati rischiano di sopportare perdite sul capitale che hanno investito [...].
- (149) Il contributo proprio dei vecchi detentori di capitale della banca permette di limitare il rischio morale in modo adeguato. Il piano di ristrutturazione di Parex banka prevede pertanto una ripartizione degli oneri sufficiente e un contributo proprio adeguato alla ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione definitivo rispetta quindi la parte 3 della comunicazione sulla ristrutturazione.

Misure che attenuano le distorsioni della concorrenza

- (150) La parte 4 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che il piano di ristrutturazione comprenda le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza e in grado di garantire la concorrenzialità del settore bancario. Tali misure devono inoltre far sì che gli aiuti di Stato non servano a finanziare comportamenti anti-concorrenziali.
- (151) La Commissione ritiene che la serie di misure contenute nel piano di ristrutturazione definitivo rappresenti un importante progresso rispetto al piano di ristrutturazione iniziale, in grado di dissipare i dubbi espressi nella decisione di apertura. Tenuto conto delle cessioni e dei tetti importanti che sono stati decisi, nonché della riduzione della presenza della banca (cfr. la tabella 20), la Commissione ritiene che tale piano rappresenti una serie di misure appropriate che contribuiranno al mantenimento di condizioni di concorrenza eque e di mercati concorrenziali. La strategia iniziale esposta nel piano presentato, che si basava sullo sviluppo delle attività e in rapporto alla quale la decisione di apertura ha espresso importanti dubbi, è stata modificata e il piano di ristrutturazione definitivo si basa su un'importante riduzione delle dimensioni della banca, sia in termini di bilancio che di quote dei suoi principali mercati.

Tabella 20

Ridimensionamento di Citadele banka e riduzione della sua presenza nei principali mercati

Attivi di Citadele banka confrontati con quelli di Parex banka prima della crisi	Citadele banka alla fine del periodo di ristrutturazione 2014 (compresa la crescita progressiva)	Riduzione delle quote sui principali mercati dei prestiti alla fine della ristrutturazione (compresa la crescita progressiva)	Riduzione delle quote sui mercati dei depositi (attività principali e gestione di patrimonio) alla fine della ristrutturazione (compresa la crescita progressiva)
Dopo la scissione: 44 % (riduzione dell'importo totale degli attivi di 1,9 miliardi di EUR); Se la cessione dei prestiti nella CSI è presa in considerazione (...): [35-50] % (riduzione dell'importo totale degli attivi di [1,6-2,3] miliardi di EUR)	[40-55] % (riduzione di [1,9-2,3] miliardi di EUR)	Quota di mercato prima della crisi 11,7 % contro [< 7] % nel 2014 (tetto); riduzione della presenza sul mercato del [50-60] %	Quota di mercato prima della crisi del 20 % (!) contro il [< 13] % (che passerà a [< 10] % entro il 2015); riduzione della presenza sul mercato del [55-65] %

(!) Al 30 aprile 2008.

- (152) La ristrutturazione della banca comporta un'importante riduzione della sua presenza sui segmenti fondamentali di mercato. In primo luogo, in conseguenza dell'attuazione delle misure di ristrutturazione, Citadele banka ridurrà l'importo totale degli attivi di circa il 60 % e la sua presenza su tutti i principali mercati di più del 50 % rispetto al livello al quale si situava Parex banka prima della crisi. La riduzione della presenza sul mercato della banca e tutte le cessioni previste libereranno i segmenti di mercato rispettivi per i concorrenti. In secondo luogo, come è già stato indicato al punto 2.5, Citadele banka sarà venduta sia dalla Lettonia entro il 31 dicembre 2014, sia da un mandatario incaricato della cessione entro il 31 dicembre 2015, e le attività di gestione patrimoniale saranno vendute al [...] (sia nell'ambito di

Citadele banka, sia separatamente), e ciò darà ai concorrenti potenzialmente lesi la possibilità di presentare offerte per tali attività. Questa vendita può essere considerata come una misura volta a limitare le distorsioni di concorrenza (27).

(27) cfr. la decisione della Commissione del 21 ottobre 2008 nel caso C 10/08, IKB, GU L 278 del 23.10.2009, pag. 32, considerando 113; la decisione della Commissione del 3 dicembre 2008 nei casi NN 42/08, NN 46/08 e NN/53/A/08, *Fortis Banque & Fortis Banque Luxembourg*, considerando 95; la decisione della Commissione del 9 luglio 2009 nel caso N 344/09 e N 380/09 *Kaupthing Luxembourg*, considerando 79; la decisione della Commissione del 25 gennaio 2010 nel caso NN 19/09 *Dunfermline*, considerando 126 e 130; e la decisione della Commissione del 28 ottobre 2009 nel caso C 14/08 (ex NN 1/08) *Aiuto a favore di Northern Rock*, GU L 112 del 5.5.2010, considerando 162.

- (153) Le misure volte a limitare le distorsioni di concorrenza sono ritenute adeguate anche considerando la dimensione in valore assoluto relativamente limitata della banca sottoposta a ristrutturazione (circa 2,2 miliardi di EUR). Al termine della ristrutturazione, la banca conserverà solo le attività principali. Le più importanti sono quelle in Lettonia, in cui il mercato è già alquanto concentrato e dominato da un certo numero di banche estere⁽²⁸⁾. La limitazione della quota di mercato dei prestiti e dei depositi detenuta da Citadele banka, vale a dire circa il [4-7] % per i prestiti e [7-10] % per i depositi (cfr. il considerando 77) può essere considerata come una misura che attenua in modo adeguato le eventuali distorsioni di concorrenza rispetto alla quota del 12 % del mercato dei prestiti e di circa il 20 % di quello dei depositi che la banca deteneva prima della crisi.
- (154) La presenza della banca su altri mercati geografici è limitata e saranno fissati tetti al fine di continuare a limitare le eventuali distorsioni di concorrenza in modo che le quote detenute dalla banca sui mercati lituani dei prestiti e dei depositi non superino il [< 4] %, sul mercato lettone dei prestiti e dei depositi, [$< 1,5$] % sul mercato estone dei prestiti e [$< 2,5$] % sul mercato estone dei depositi, e [$< 0,5$] % sui mercati svedesi e tedeschi dei depositi (cfr. i considerando 77 e 78). Questi tetti autorizzano una crescita limitata su questi mercati, tenuto conto della necessità per la banca di diversificare le sue fonti di finanziamento. Nel contesto macroeconomico che conosce attualmente la Lettonia, è difficile attrarre finanziamenti esteri. I depositi dei residenti lettoni sono nettamente inferiori all'importo totale del loro portafoglio prestiti in questo Stato membro. I principali concorrenti della banca ricevono fondi delle loro società madri stabilite all'estero. È ammesso quindi che Citadele banka debba conservare una base di finanziamento all'estero (una succursale in Svezia e in Germania) al fine di diversificare la sua base di finanziamento. Tenuto conto della scarsa presenza della banca su questi mercati e della necessità di avere un finanziamento diversificato per garantire la redditività della banca stessa, la Commissione ritiene che le limitazioni fissate per questi mercati siano appropriate.
- (155) La Commissione accoglie inoltre con soddisfazione il divieto di fare pubblicità per l'aiuto di Stato, circostanza che impedisce a Citadele banka di utilizzare questo aiuto per comportamenti anti concorrenziali, nonché il divieto che si applica alle acquisizioni, elemento che garantisce inoltre che questo aiuto di Stato non servirà al riacquisto di strutture concorrenti. Citadele banka non aumenterà inoltre il numero delle sue agenzie.
- (156) Dopo la scissione, Parex banka e le sue filiali saranno effettivamente [...] nel corso della durata di vita che si prevede sarà di otto anni. Questo periodo è ritenuto
- adeguato per portare a buon fine le procedure di recupero e di cessione degli attivi, evitando di cederli a prezzi di svendita.
- (157) Anche se Parex banka conserverà la sua licenza bancaria, né essa né le sue filiali saranno autorizzate a esercitare nuove attività diverse da quelle che sono necessarie per la gestione e la vendita degli attivi attribuiti. In particolare, Parex banka cesserà di concedere nuovi prestiti e di accettare nuovi depositi da privati (cfr. i considerando 84 e 85). Cesserà inoltre progressivamente o venderà le sue attività di leasing entro il [...].
- (158) La Lettonia s'impegna a limitare strettamente l'apporto di capitali supplementari fissando una scadenza ([...]) e un importo da non superare (218,7 milioni di LVL) (cfr. il considerando 87).
- (159) Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che l'aiuto a Parex banka (dopo la scissione) si limiti al minimo necessario per [...] e che, pertanto, le indebite distorsioni della concorrenza sono evitate.
- (160) Di conseguenza, la portata e la natura delle misure, in particolare il ridimensionamento della banca e la riduzione della sua presenza sul mercato, accompagnate dal progetto di vendita di Citadele banka e di Parex banka entro tempi ragionevoli, sono sufficienti e appropriate per evitare indebite distorsioni della concorrenza. Inoltre, l'ampiezza della ristrutturazione e la vendita di Citadele banka basterebbero a compensare qualunque distorsione di concorrenza suscettibile di derivare da una remunerazione e da una restituzione che si rivelassero eventualmente inappropriate.

Vigilanza

- (161) Il punto 46 della comunicazione sulla ristrutturazione indica che gli Stati membri devono presentare relazioni periodiche particolareggiate per consentire la verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione. Le autorità lettoni si sono pertanto impegnate a fornire alla Commissione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente decisione questo tipo di relazioni per quanto riguarda Citadele banka e Parex banka.
- (162) La Lettonia si è impegnata a nominare un mandatario incaricato del controllo, che verificherà il rispetto degli impegni e presenterà relazioni alla Commissione.

CONCLUSIONI

- (163) La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione di Parex banka esposto nella parte 2 della presente decisione sia compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e sia conforme ai requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione per quanto riguarda la redditività, la ripartizione degli oneri e le misure destinate ad attenuare le distorsioni di concorrenza.
- (164) La Lettonia ha accettato, eccezionalmente, che la presente decisione sia adottata in lingua inglese,

⁽²⁸⁾ Swedbank e SEB, da sole, rappresentano il 36 % del mercato. Con Nordea e DnB Nord, queste banche sono all'origine del 56 % degli attivi bancari e del 63 % dei prestiti. Solo il mercato dei depositi sembra meno concentrato, dal momento che queste quattro banche rappresentano il 37 %. Cfr. anche la nota 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tenuto conto del piano di ristrutturazione e degli impegni sottoscritti dalla Repubblica di Lettonia, l'aiuto alla ristrutturazione posto in essere dalla Lettonia a favore di AS Parex banka e AS Citadele banka è considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che modifica la decisione 2006/197/CE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi esistenti, prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 4159]

(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/365/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/197/CE della Commissione, del 3 marzo 2006, che autorizza l'immissione sul mercato di alimenti contenenti, consistenti di, ovvero prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ non contempla l'immissione in commercio di mangimi prodotti a partire da granturco della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (di seguito «granturco linea 1507»).
- (2) I mangimi prodotti da granturco linea 1507 sono stati immessi in commercio prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 e sono stati oggetto di notifica a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (3) Il 12 aprile 2007 la Pioneer Overseas Corporation, a nome della Pioneer Hi-bred International, e la Dow Agro-Sciences, a nome della Mycogen Seeds, hanno presentato congiuntamente alla Commissione, conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, domanda di rinnovo dell'autorizzazione a continuare a commercializzare mangimi esistenti prodotti a partire da granturco linea 1507.
- (4) L'11 giugno 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che le nuove informazioni fornite nella domanda e l'esame della letteratura scientifica pubblicata successivamente ai precedenti pareri scientifici del gruppo

di esperti OGM dell'EFSA sul granturco linea 1507⁽³⁾ non richiedono modifiche ai precedenti pareri scientifici sul granturco in questione. Essa ha inoltre ribadito, conformemente alle precedenti conclusioni, l'improbabilità che il granturco linea 1507 possa avere effetti nocivi sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente nell'ambito degli usi proposti. Ciò include l'uso di mangimi prodotti a partire da granturco linea 1507⁽⁴⁾.

- (5) L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.
- (6) Con lettera in data 21 gennaio 2010 il richiedente ha confermato di essere consapevole del fatto che il rinnovo dell'autorizzazione a commercializzare mangimi esistenti prodotti a partire da granturco linea 1507, a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione della decisione 2006/197/CE in modo da includere tali prodotti, implica l'assoggettamento di tale categoria di prodotti alle disposizioni giuridiche della citata decisione.
- (7) In base al parere dell'EFSA, per i mangimi prodotti a partire da granturco linea 1507 non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull'etichettatura diverse da quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (8) Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o di restrizioni specifiche all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio dell'uso dei mangimi successivo all'immissione in commercio, secondo quanto disposto all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

⁽³⁾ Pareri EFSA pubblicati il:

- 24 settembre 2004 per l'immissione sul mercato di granturco 1507 destinato all'importazione e alla trasformazione;
<http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-011>
- 19 gennaio 2005 per l'immissione sul mercato di granturco 1507 destinato all'importazione, all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale e alla coltivazione;
<http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-072>
- 19 gennaio 2005 per l'immissione sul mercato di granturco 1507 destinato all'alimentazione umana
<http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-087>

⁽⁴⁾ <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2007-144>

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2006, pag. 82.

- (9) Per motivi di trasparenza, il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.
- (10) Tenuto conto delle suddette considerazioni, è opportuno concedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi esistenti prodotti a partire da granturco linea 1507.
- (11) Dal momento che è prassi generale autorizzare nella stessa decisione l'immissione in commercio di alimenti e di mangimi, occorre includere nella decisione 2006/197/CE il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi prodotti a partire da granturco linea 1507. È necessario pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/197/CE.
- (12) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Poiché, durante la riunione del 17 marzo 2011, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta e ha comunicato che i suoi atti sulla questione sono conclusi, le misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche

La decisione 2006/197/CE è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Commissione, del 3 marzo 2006, che autorizza l'immissione in commercio di alimenti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) e che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi prodotti a partire da tale granturco, in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

- 2) gli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2006/197/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 1

Prodotti

La presente decisione riguarda gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificato linea 1507 e i mangimi prodotti a partire da tale granturco (di seguito "i prodotti").

Al granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificato linea 1507, di cui all'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Immissione in commercio

L'immissione in commercio dei prodotti, conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e nel suo allegato, è autorizzata secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

Etichettatura

Per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il "nome dell'organismo" è "granturco".;

- 3) l'allegato è così modificato:

a) la parte b) è sostituita dalla seguente:

«b) Designazione e specifiche dei prodotti

- i) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1;
- ii) mangimi prodotti a partire da granturco DAS-Ø15Ø7-1.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 è resistente alla piralide del granturco (*Ostrinia nubilalis*) e ad alcune specie di lepidotteri e tollerante all'erbicida glufosinato d'ammonio. Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette:

— cassetta 1

una versione sintetica del gene troncato *cy1F* derivato dal *Bacillus thuringiensis*, sottospecie *aizawai*, che conferisce resistenza alla piralide del granturco (*Ostrinia nubilalis*) e ad altri lepidotteri, regolato dal promotore dell'ubiquitina *ubiZM1(2)* derivato da *Zea mays* L. e dalla sequenza di terminazione ORF25PolyA dell'*Agrobacterium tumefaciens* pTi15955,

— cassetta 2

una versione sintetica del gene *pat* derivato dal ceppo Tü494 di *Streptomyces viridochromogenes*, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato d'ammonio, regolato dalle sequenze di promozione e di terminazione del *virus mosaico del cavolfiore 35S*.»;

b) la parte c) è sostituita dalla seguente:

«c) Etichettatura

Non sono previsti requisiti specifici diversi da quelli disposti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il "nome dell'organismo" è "granturco".».

Articolo 2

Destinatari

Sono destinatari della presente decisione:

- a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgio;
- b) Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 4164]

(i testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/366/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 febbraio 2007 la Monsanto Europe S.A. ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON 89034 × MON 88017 («la domanda»).
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco MON 89034 × MON 88017 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽²⁾, nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (3) Il 30 marzo 2010 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole a norma

degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco MON 89034 × MON 88017 è stato giudicato altrettanto sicuro quanto la versione non geneticamente modificata per quel che riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire dal granturco MON 89034 × MON 88017 descritto nella domanda («i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull'ambiente nell'ambito degli usi previsti⁽³⁾. L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

- (4) Nell'esprimere tale parere l'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente e consistente in un piano generale di sorveglianza è conforme all'uso cui i prodotti sono destinati.
- (5) Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un'autorizzazione per i prodotti in esame.
- (6) Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati⁽⁴⁾, a ogni OGM va assegnato un identificatore unico.
- (7) In base al parere dell'EFSA, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON 89034 × MON 88017 non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull'etichettatura diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione prevista dalla

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.⁽²⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.⁽³⁾ <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-056>⁽⁴⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

presente decisione occorre tuttavia che sull'etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall'OGM e su quella dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall'OGM, per i quali viene chiesta l'autorizzazione, sia aggiunta un'indicazione chiara che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

- (8) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾, stabilisce prescrizioni per l'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in materia di tracciabilità relative ai prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e quelle relative agli alimenti o ai mangimi ottenuti da OGM figurano rispettivamente nell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e nell'articolo 5 di tale regolamento.
- (9) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o di restrizioni specifiche all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (10) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l'autorizzazione dei prodotti siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ⁽³⁾.

- (12) Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.
- (13) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Poiché, durante la riunione del 17 marzo 2011, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta e ha comunicato che i suoi atti sulla questione sono conclusi, le misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco (*Zea mays* L.) geneticamente modificato MON 89034 × MON 88017, di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione i seguenti prodotti:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3;
- b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3;
- c) prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3, di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

*Articolo 4***Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'istituzione e l'attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio conformemente alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è la Monsanto Europe S.A., Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

*Articolo 7***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

La Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Monsanto Europe S.A.

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgio,

per conto della Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America.

b) **Designazione e specifiche dei prodotti**

1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3;

2) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3;

3) prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-89Ø34-3 e MON-88Ø17-3 ed esprime le proteine Cry1 A.105 e Cry2Ab2 che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina Cry3Bb1 che conferisce protezione da alcune specie di coleotteri e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato.

c) **Etichettatura**

1) Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2) sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano, figura la dicitura «non destinato alla coltivazione».

d) **Metodo di rilevamento**

— Metodi quantitativi evento-specifici basati sulla real-time PCR per granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3 e MON-88Ø17-3 convalidati sul granturco MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3,

— metodi convalidati sulle sementi dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, e pubblicati su <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm>,

— materiale di riferimento: AOCS 0406-A e AOCS 0906-E (per MON-89Ø34-3) e AOCS 0406-A e AOCS 0406-D (per MON-88Ø17-3) accessibile tramite l'American Oil Chemists Society al sito <http://www.aocs.org/tech/crm>

e) **Identificatore unico**

MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3.

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), identificativo del record: cfr. [da completare alla notifica].

g) **Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti**

Non applicabili.

h) **Piano di monitoraggio**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti per il consumo umano**

Non applicabili.

Nota: In futuro può rendersi necessaria la modifica dei link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l'aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

2011/366/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4164] ⁽¹⁾** 55



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

